



Landesbeirat für Kommunikationswesen
Comitato provinciale per le comunicazioni
Consulta provinciale per les comunicaziuns

TÄTIGKEITSBERICHT 2012 RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA 2012



Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi d'la Provinzia autonoma de Bulsan

TÄTIGKEITSBERICHT 2012
LANDESBEIRAT FÜR KOMMUNIKATIONSWESEN
RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA 2012
COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

39100 Bozen | Cavourstraße 23/c
39100 Bolzano | Via Cavour, 23/c

Tel. 0471 287 188 | Fax 0471 405 172
info@kommunikationsbeirat-bz.org | www.kommunikationsbeirat-bz.org
info@comprovcomunicazioni-bz.org | www.comprovcomunicazioni-bz.org

PEC: kommunikationsbeirat.comprovcomunicazioni@pec.prov-bz.org

März 2013
Marzo 2013

LANDESBEIRAT FÜR KOMMUNIKATIONSWESEN

Tätigkeitsbericht 2012

(Art. 5, Absatz 5 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, abgeändert durch das Landesgesetz vom 10.07.2007, Artikel Nr. 20)

Einstimmig genehmigt auf der Sitzung vom 05.02.2012

Zusammensetzung

eingesetzt am 18. März 2009

Präsident

Dr. Hansjörg Kucera

Vizepräsident

Ezio Zermiani

Mitglieder

Dr. Margaret Brugger
Georg Viehweider
Dr. Gunter Waibl
Ivo Walpoth

COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

Relazione sull'attività svolta 2012

(art. 5, comma 5 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, modificata con la legge provinciale del 10.07.2007, articolo n. 20)

Approvata all'unanimità nella seduta del 05.02.2012

Composizione

insediatisi il 18 marzo 2009

Presidente

Dott. Hansjörg Kucera

Vicepresidente

Ezio Zermiani

Componenti

Dott.ssa Margaret Brugger
Georg Viehweider
Dott. Gunter Waibl
Ivo Walpoth

INHALT
INDICE

Einleitung	5	Introduzione.....	5
Zusammenfassender Rückblick	7	Resoconto riassuntivo	7
Ausübung der delegierten Befugnisse	9	Adempimenti in attuazione delle funzioni delle delegate.....	9
Schlussfolgerungen.....	13	Conclusioni	13
Anlagen	15	Allegati.....	15

EINLEITUNG

Dieser Bericht erläutert zusammenfassend die vom Landesbeirat für Kommunikationswesen im Laufe des Jahres 2012 durchgeführte Tätigkeit.

Bis zum 31. März jeden Jahres muss der Landesbeirat für Kommunikationswesen dem Landtagspräsidium, der Landesregierung sowie der staatlichen Aufsichtsbehörde einen Bericht über seine Tätigkeit im vorhergehenden Jahr vorlegen.

Wie die übrigen Kommunikationsbeiräte in den Regionen Italiens erfüllt auch der Südtiroler Landesbeirat eine zweifache Funktion: einerseits hat er als Organ der Autonomen Provinz Bozen vor allem beratende Aufgaben für den Landtag und die Landesregierung wahrzunehmen, andererseits wird er als Organ der staatlichen Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen zur Ausübung übertragener Befugnisse auf örtlicher Ebene eingesetzt. Diese Befugnisse sind den Kommunikationsbeiräten durch eine einschlägige Konvention übertragen worden, deren Inhalt mit dem Rahmenvertrag vom 25. Juni 2003 von der Aufsichtsbehörde, der Konferenz der Präsidenten der Regionen und autonomen Provinzen sowie der Konferenz der Präsidenten der Regionen und der Autonomen Provinzen Bozen und Trient genehmigt und mit dem neuen Rahmenvertrag vom 4. Dezember 2008 erweitert wurde (siehe Anlagen Nr. 1, 2, 3, 4).

Die konkrete Übertragung von Befugnissen von der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen an den Landesbeirat für Kommunikationswesen erfolgte in zwei Schritten: zum einen durch die Unterzeichnung einer Konvention am 7. Dezember 2007, zum anderen durch eine weitere Konvention, die am 11. November 2011 abgeschlossen wurde. Über den Inhalt dieser zwei Konventionen gibt ein eigenes Kapitel dieses Tätigkeitsberichtes (Ausübung der Befugnisse) einen Überblick.

Wie der Text der zwei Konventionen sind auch alle übrigen einschlägigen Dokumente über die Tätigkeit des Landesbeirates im Anhang abgedruckt.

INTRODUZIONE

La presente relazione illustra in sintesi il quadro delle attività che il Comitato provinciale per le comunicazioni della Provincia Autonoma di Bolzano ha svolto nel corso del 2012.

Si tratta di un adempimento annuale, in quanto il Comitato provinciale per le comunicazioni è tenuto a presentare tale relazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le attività.

Il Comitato provinciale per le comunicazioni, al pari dei Comitati nelle altre regioni italiane, opera nella duplice veste di organo della Provincia autonoma – per conto della quale, con riferimento sia al Consiglio che alla Giunta, svolge funzioni consultive – e di organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio sul territorio di funzioni delegate. Le funzioni delegate sono conferite ai Corecom attraverso la sottoscrizione di una specifica convenzione, i cui contenuti sono stati approvati con l'Accordo-Quadro stipulato in data 25 giugno 2003 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province Autonome di Bolzano e Trento e ampliati con un nuovo Accordo – Quadro, stipulato il 4 dicembre 2008 (vedi allegati n. 1, 2, 3, 4).

La concreta delega di competenze dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Comitato provinciale per le comunicazioni è avvenuta in due fasi: una prima convenzione era stata firmata il 7 dicembre 2007, poi, l'11 novembre 2011, è stata stipulata un'ulteriore convenzione. Un apposito capitolo della presente relazione (adempimenti in attuazione delle funzioni delegate) dà un quadro d'insieme di queste due convenzioni.

Come i testi di entrambe le convenzioni, anche tutti gli altri documenti pertinenti all'attività del Comitato sono allegati in appendice.

ZUSAMMENFASSENDE RÜCKBLICK

Das wichtigste Ereignis für den Landesbeirat für Kommunikationswesen im abgelaufenen Jahr betraf die Übertragung von drei neuen Befugnissen. Die entsprechende Konvention zwischen der Aufsichtsbehörde, der Landesverwaltung und dem Landesbeirat für Kommunikationswesen wurde am 11. November 2011 unterzeichnet. Die Details dazu werden in einem eigenen Kapitel erläutert.

Ein erstes wichtiges Ereignis im abgelaufenen Jahr war die Abhaltung einer internationalen Medienveranstaltung. Renommierte Referenten aus Italien, Österreich, Deutschland und Südtirol diskutierten zusammen mit dem Kommissär der Aufsichtsbehörde Nicola D'Angelo über die Rolle der Medien in Wahlkampfzeiten in den vier angegebenen Ländern. Die Veranstaltung war auch von der Wirkung in der Öffentlichkeit her ein Erfolg. Der Diskussionsabend wurde nicht nur von einem zahlreich erschienenen Publikum mitverfolgt, sondern fand auch ein starkes Echo in allen wichtigen Medien des Landes. Das Programm dieser Tagung kann im Anhang nachgelesen werden. Außerdem wurde zu diesem Anlass ein Faltblatt veröffentlicht.

Eine immer noch ungeklärte Frage betrifft die Vergabe von Subventionierungsmitteln an private lokale Rundfunksender für den Bezug von Nachrichtenagenturen. Die Landesregierung hatte – wie schon im letztjährigen Jahrestätigkeitsbericht mitgeteilt – im Jahr 2011 beschlossen, die vom Staat gestrichenen Subventionen zu übernehmen, dabei aber einschränkende Kriterien erlassen. In einer Stellungnahme hatte daraufhin der Landesbeirat für Kommunikationswesen die Landesregierung aufgefordert, diese Kriterien zu überdenken.

Am 15. Mai 2012 nahm das Verwaltungsgericht in Bozen den Rekurs von drei lokalen Privatsendern gegen den Beschluss der Landesregierung an, die ihrerseits gegen dieses Urteil beim Staatsrat rekurrierte. Eine Entscheidung in dieser Frage stand zum Zeitpunkt der Genehmigung dieses Jahresberichts noch aus.

Positiv endete hingegen die Frage der Subventionierung für den Sender Bozen der RAI: am 28. Dezember 2012 wurde eine Konvention vom

RESOCONTO RIASSUNTIVO

Nello scorso anno l'avvenimento più importante per il Comitato provinciale per le comunicazioni è stata la delega di tre nuove competenze. La relativa convenzione fra Autorità di garanzia, amministrazione provinciale e il Comitato stesso è stata firmata l'11 novembre 2011. I particolari sono illustrati in un apposito capitolo.

Come primo evento importante del Corecom di Bolzano l'anno scorso si è tenuto un convegno internazionale, in cui relatori rinomati provenienti da Italia, Austria, Germania e Alto Adige hanno discusso insieme al Commissario dell'Agcom Nicola D'Angelo sul ruolo dei mass-media in campagna elettorale nei rispettivi paesi. Il dibattito ha riscosso un grande successo anche a livello generale, perché ha avuto una forte eco non soltanto nei media più importanti del territorio, ma anche nel pubblico numeroso presente in sala. Il programma di questo convegno è riprodotto in allegato. In occasione di questo dibattito è stato pubblicato anche un pieghevole.

Invece fino adesso è rimasta ancora aperta la questione dei contributi provinciali alle emittenti RF e TV locali per il rimborso dei costi derivanti dall'abbonamento alle agenzie. Come già comunicato nella relazione annuale del 2011, la Giunta Provinciale aveva approvato una delibera in base alla quale la Provincia è subentrata allo Stato nel concedere tali rimborsi, prevedendo però alcune restrizioni. Con una presa di posizione il Comitato provinciale per le comunicazioni aveva in seguito chiesto alla Giunta Provinciale di ripensare e rivedere le restrizioni.

Il 15 maggio 2012 il TAR di Bolzano ha accolto il ricorso di tre emittenti RF, le quali avevano sostenuto l'illegittimità della delibera della Giunta.

Al momento della stampa di questa relazione, una decisione finale è ancora in sospeso, perché il Consiglio di Stato, al quale la Giunta Provinciale a sua volta aveva presentato un ricorso contro la sentenza del TAR, non ha ancora deciso in merito.

Una nota positiva riguarda le sovvenzioni previste per il Sender Bozen della RAI: il 28 dicembre

Landeshauptmann Luis Durnwalder und von der RAI-Präsidentin Anna Maria Tarantola unterschrieben, durch die die Kosten für die deutsch – und ladinischsprachigen Programme des Senders Bozen für die Jahre 2013 – 2015 vom Land übernommen werden. Diese Konvention sieht einen Ausbau der ladinischsprachigen und deutschsprachigen Rundfunkprogramme vor.

Der Landesbeirat nahm eine ganze Reihe von weiteren Verpflichtungen wahr:

- in mehreren Aussprachen mit Vertretern der zuständigen öffentlichen und halböffentlichen Behörden und Körperschaften wurden Probleme des Kommunikationswesens behandelt, insbesondere mit Landeshauptmann Luis Durnwalder, der Landtagspräsidentin Julia Unterberger und dem Landtagspräsidenten Mauro Minniti, der Postpolizei, der Rundfunkanstalt RAS, dem Verband der Privatsender ART und dem Gebietsinspektorat des Kommunikationsministeriums.
- der Kontakt mit der staatlichen Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen wurde gepflegt, vor allem auch dank der guten Zusammenarbeit mit der zuständigen Abteilungsdirektorin im Kabinettsamt Maria Pia Caruso. Außerdem wurde die Verbindung mit allen übrigen Regionalbeiräten für das Kommunikationswesen im Rahmen von insgesamt 8 Präsidententreffen („Conferenza nazionale dei Corecom“) gehalten;
- die vom Gesetz vorgesehenen Förderbeiträge für private lokale Fernsehsender konnten bisher nicht ausbezahlt werden, weil der dafür notwendige, vom Ministerium aususchreibende Wettbewerb nicht, wie vorgesehen, im Jahr 2012, sondern erst am 17. Jänner 2013 ausgeschrieben wurde;
- der Beirat selbst kam zu insgesamt 9 Sitzungen zusammen;
- außerdem nahmen der Präsident des Landesbeirates und die Mitarbeiter Silvia Pichler und Mukesh Macchia an mehreren von der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen organisierten Fortbildungskursen teil.

In zahlreichen Interviews, Artikeln und aktiver Teilnahme an Tagungen wurde über die Tätigkeit des Landesbeirates berichtet.

2012 il Presidente della Giunta Provinciale Luis Durnwalder e la Presidente della RAI Anna Maria Tarantola hanno firmato una convenzione, in base alla quale la Provincia si assume gli oneri relativi alle trasmissioni per gli anni dal 2013 - 2015 con un aumento delle ore da trasmettere in tedesco e ladino.

Il Comitato ha svolto inoltre una serie di altri impegni:

- in diversi colloqui con rappresentanti delle competenti autorità ed enti pubblici e semi-pubblici sono stati discussi problemi nell'ambito delle comunicazioni, soprattutto col Presidente della Provincia Luis Durnwalder, i Presidenti del Consiglio provinciale Julia Unterberger e Mauro Minniti, la Polizia postale, la Radiotelevisione azienda speciale (RAS), l'Associazione radiotelevisiva altoatesina (ART) e l'Ispettorato Territoriale del Ministero delle comunicazioni.
- il contatto con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e soprattutto grazie anche alla proficua collaborazione con la Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto Maria Pia Caruso) è stato costante, come anche con tutti gli altri Comitati regionali per le comunicazioni, nell'ambito di complessivamente 8 Conferenze nazionali dei Corecom;
- i contributi alle emittenti tv private locali previsti dalla legge non sono ancora potuti essere liquidati, perché il Ministero competente non ha pubblicato il bando nell'anno 2012, come previsto, ma solo il 17 gennaio 2013;
- nel corso dell'anno il Comitato ha tenuto complessivamente 9 sedute;
- inoltre il Presidente del Comitato ed i collaboratori Silvia Pichler e Mukesh Macchia hanno preso parte a diversi corsi di formazione organizzati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

In molte interviste e articoli, e partecipando attivamente a convegni, si è fatta opera d'informazione sull'attività del Comitato.

AUSÜBUNG DER DELEGIERTEN BEFUGNISSE

Am 11. November 2011 wurde in Bozen die Konvention zwischen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen (vertreten durch Kommissar Nicola D'Angelo), die Landesverwaltung (vertreten durch Landeshauptmann Luis Durnwalder und Landtagspräsidenten Mauro Minniti) und dem Landesbeirat für Kommunikationswesen (vertreten durch den Präsidenten Hansjörg Kucera) zur Übernahme von drei neuen Befugnissen unterzeichnet. Diese neue Konvention trat am 1. Jänner 2012 in Kraft und sieht die Ausübung folgender drei neuer Befugnisse durch den Landesbeirat vor:

- Entscheidungsbefugnis bei Streitfällen im Telefonsektor
- die Führung des Registers der Kommunikationsanbieter
- das "monitoring" der Programme der lokalen Privatfernsehsender

Im Hinblick auf die Wahrnehmung dieser neuen Aufgaben wurde der bisherige Personalstand des Büros von 1 auf 2 Arbeitskräfte erhöht. Der dazugekommene Sachbearbeiter Mukesh Macchia wird vorrangig für die Bearbeitung des Registers für Kommunikationsanbieter sowie die Entscheidung bei Streitfällen im Telefonsektor eingesetzt. Außerdem schloss der Landesbeirat zwei Beraterverträge (01.01.2012 – 31.12.2012) mit den Rechtsanwältinnen Sara Tonolli und Michela Luciani für die Bearbeitung der Telefonstreitfälle ab, wobei es klar ist, dass die letzte Entscheidung dem Landesbeirat selbst vorbehalten ist.

Bei der Führung des Registers für Kommunikationsanbieter wurde, wie auch in der gesamten übrigen Tätigkeit, darauf geachtet, dass gemäß gesetzlicher Vorschrift die Pflicht zur Zweisprachigkeit eingehalten wird.

Allerdings hat sich die endgültige Adaptierung der Zweisprachigkeit verzögert, weil die Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen die Software des Registers für Kommunikationsanbieter auf eine neue Basis gestellt hat. Nach Abschluss dieses Vorhabens wird die Anpassung der deutschen Sprache an das Programm – voraussicht-

ADEMPIMENTI IN ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI DELLE DELEGATE

L'11 novembre 2011 è stata firmata a Bolzano la convenzione fra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (rappresentata dal commissario Nicola D'Angelo), l'Amministrazione provinciale (rappresentata dal Presidente della Provincia Luis Durnwalder e dal Presidente del Consiglio provinciale Mauro Minniti) ed il Comitato provinciale per le comunicazioni (rappresentato dal Presidente Hansjörg Kucera) per l'assunzione di tre nuove competenze. Questa nuova convenzione è entrata in vigore il 1° gennaio 2012, e prevede l'esercizio delle tre seguenti competenze da parte del Comitato:

- definizione nelle controversie del settore telefonico
- tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione
- monitoraggio delle emittenti tv private locali

Per poter svolgere queste nuove funzioni il personale dell'ufficio è stato aumentato da un dipendente a due. Il nuovo impiegato è Mukesh Macchia, che si occupa soprattutto della tenuta del registro degli operatori di comunicazione e della definizione delle controversie nel settore telefonico. Inoltre per la trattazione delle controversie nel settore telefonico il Comitato ha stipulato due contratti di consulenza (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012) con le avvocatesse Sara Tonolli e Michela Luciani; comunque è chiaro che l'ultima decisione spetta al Comitato stesso.

Riguardo alla tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (ROC) si è garantito, come in tutte le ulteriori attività, l'obbligo del bilinguismo secondo le prescrizioni di legge.

Nel 2013 sarà però necessario un ulteriore passo per l'adattamento al bilinguismo, dato che è stato installato dall'Agcom un nuovo sistema informatico per il registro degli operatori di comunicazione. Il finanziamento di questo adattamento è comunque assicurato: in base ad un accordo il Corecom di Bolzano pagherà al 50 % con il contributo

lich Mitte 2013 – vorgenommen. Die Finanzierung dieses Vorhabens ist nach wie vor gesichert und wird wie vereinbart je zur Hälfte vom Südtiroler Landtag und der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen getragen.

Bereits seit 1. März 2008 übt der Landesbeirat auf Grund einer ersten Konvention folgende vier Befugnisse aus:

- 1) Schutz von Minderjährigen im Rundfunkwesen;
- 2) Untersuchungstätigkeit hinsichtlich der Ausübung des Rechtes auf Richtigstellung im lokalen Rundfunkwesen;
- 3) Überwachung der Veröffentlichung und Verbreitung von Umfrageergebnissen;
- 4) Durchführung des obligatorischen Schlichtungsversuches zwischen Betreibern von Telekommunikationsdiensten und ihren Nutzern.

In diesem Zusammenhang wurde der Beratervertrag mit Dr. Hansjörg Dell'Antonio um ein Jahr verlängert.

Bislang ist die Schlichtungstätigkeit ohne größere Probleme ausgeübt worden. Allerdings hat die Zahl der eingereichten Schlichtungsanträge (479) sprunghaft zugenommen und fast das Doppelte im Vergleich zum Vorjahr erreicht. Bisher konnte die Arbeit wegen des lobenswerten Engagements der Büroleiterin Silvia Pichler immer termingerecht erledigt werden. Gerade im Bereich der unentgeltlichen Schlichtungstätigkeit bietet die Institution des Landesbeirats für die Bevölkerung nicht nur aus organisatorischen, sondern auch aus finanziellen Gründen eine bemerkenswerte Hilfe an.

Im abgelaufenen Jahr konnten im Rahmen der Schlichtungstätigkeit den Bürgerinnen und Bürgern insgesamt ungefähr 136.700 Euro zurückerstattet werden.

Ebenso gewissenhaft und immer unter Beachtung der vorgegebenen Zeitfristen wurden – wie von einer weiteren delegierten Befugnis seit dem 1. Jänner 2012 vorgeschrieben – von dem zweiten Mitarbeiter des Landesbeirats, Mukesh Macchia, die Anträge zur Entscheidung in Streitfällen im Telefonsektor (zweite Instanz) bearbeitet. Insgesamt wurden im Lauf des Jahres 35 solche

dell'Agcom ed il restante 50 % verrà liquidato dal Consiglio Provinciale di Bolzano.

Già dal 1°marzo 2008 il Comitato esercita, ai sensi di una prima convenzione, le quattro seguenti competenze:

- 1) Tutela dei minori nel settore radiotelevisivo;
- 2) Funzioni istruttorie in riferimento al diritto di rettifica sul sistema radiotelevisivo locale;
- 3) Vigilanza sulla diffusione dei sondaggi;
- 4) Svolgimento della fase del tentativo di conciliazione obbligatorio tra operatori di telecomunicazione e utenti.

A questo fine è stato prolungato di un anno il contratto di consulenza con il dott. Hansjörg Dell'Antonio.

L'attività di conciliazione si è svolta fino adesso senza grossi problemi, anche se il numero delle istanze di conciliazione presentate (479) è aumentato in modo esponenziale ed ha raggiunto quasi il doppio del numero delle istanze depositate nell'anno scorso. Tutte le istanze sono state evase entro i termini previsti dalla delibera Agcom, grazie anche all'impegno efficiente della dirigente dell'ufficio Silvia Pichler. Nel settore dell'attività di conciliazione, peraltro gratuita, il ruolo del Comitato provinciale per le comunicazioni è importante per la popolazione, non soltanto per motivi organizzativi, ma anche per motivi economici.

Infatti, le conciliazioni fra cittadini e gestori di telefonia mobile/fissa e di pay tv, solo nel 2012 hanno prodotto per gli utenti sudtirolesi un risparmio di ca. 136.700 Euro in storni fatture, assegni, bonifici e accrediti su sim card.

Le istanze di definizione delle controversie nel settore telefonico (un'ulteriore compito derivante da una nuova delega) sono state evase in modo ugualmente preciso e tempestivo dal collaboratore del Comitato Mukesh Macchia.

Complessivamente nel corso dell'anno sono per-

Anträge eingereicht und vom Landesbeirat auch innerhalb des Jahres abgeschlossen. Die jeweiligen Entscheidungen, die unter Hinzuziehung der zwei Rechtsanwältinnen Dr. Michela Luciani und Dr. Sara Tonolli getroffen wurden, bewirkten eine Rückerstattung von insgesamt ca. 62.000 Euro an die betroffenen Telefonkunden.

Insgesamt wurden also durch die Schlichtungstätigkeit und die Entscheidungstätigkeit in zweiter Instanz beinahe 200.000 Euro den Telefonkunden zurückerstattet.

Im Anhang wird ein statistischer Überblick über die Schlichtungstätigkeit im abgelaufenen Jahr gegeben.

Das „monitoring“ der lokalen Fernsehprogramme wurde in einem größeren Ausmaß verwirklicht als von der Aufsichtsbehörde an und für sich verlangt wird. Die Voraussetzungen dafür sind in Südtirol insofern günstig, als es nur zwei lokale Privatfernsehanstalten mit Rechtssitz in Südtirol gibt: „Video 33“ und „SDF“. Die Programme dieser beiden Fernsehsender wurden im Auftrag des Landesbeirates für Kommunikationswesen vom „Osservatorio di Pavia“ vom 18. bis 24. Juni 2012 und vom 17. bis 23. September 2012 kontrolliert und auf die Einhaltung der Vorschriften in den vier von der Aufsichtsbehörde angegebenen Bereichen überprüft: Jugendschutz, Werbung, politisch-institutioneller Pluralismus und die Einhaltung der Sendevorgaben. In der gesamten Überprüfungszeit wurden weder bei „Video 33“ noch bei „SDF“ Verstöße gegen die bestehenden Regeln festgestellt.

Was die Überprüfung bei der Veröffentlichung von Umfragen in den Medien betrifft, wurden bei drei Medien Unregelmäßigkeiten festgestellt: bei den Tageszeitungen „Dolomiten“ und „Neue Südtiroler Tageszeitung“ und beim Sender Bozen der RAI. Alle drei Medien kamen der Aufforderung des Landesbeirates zur nachträglichen Veröffentlichung der vom einschlägigen Reglement vorgeesehenen Angaben nach. Bei späteren Veröffentlichungen von Umfragen wurden alle Vorschriften eingehalten, vielleicht auch deshalb, weil der Landesbeirat in einer Mitteilung an sämtliche lokalen Medien noch einmal auf die entsprechenden Vorschriften hingewiesen hat.

Der Übergang der Befugnis zur Führung des Registers der Kommunikationsanbieter von der zentralen Aufsichtsbehörde an den Landesbeirat verlief ohne Probleme. Das Register wurde überprüft und erweitert: eine ganze Reihe von Kommunikationsanbietern, die von ihrer Pflicht zur Anmeldung nichts gewusst hatten, wurden in das

venute 35 istanze di definizione.

Le relative decisioni adottate anche con la consulenza delle avvocatessse dott.ssa Michela Luciani e dott.ssa Sara Tonolli, hanno portato ad un rimborso complessivo di ca. 62.000 Euro.

La somma totale dei rimborsi ammonta dunque a quasi 200.000 Euro.

In allegato è riportata un riepilogo statistico dell'attività di conciliazione e definizione svolta nell'anno passato.

Il monitoraggio dell'emittenza locale è stato realizzato oltre a quanto previsto dalla rispettiva delibera. Questo è stato possibile anche per il fatto che sono presenti soltanto due emittenti tv private con sede legale in Alto Adige: „Video 33“ e „SDF“. I programmi di queste due emittenti sono stati monitorati, su incarico del Comitato provinciale per le comunicazioni, dall'„Osservatorio di Pavia“ dal 18 al 24 giugno 2012 e dal 17 al 23 settembre 2012. In tutte le quattro aree di vigilanza (pluralismo socio-politico, pubblicità, tutela dei minori e garanzie dell'utenza) non sono state riscontrate violazioni, né nei programmi di „Video 33“, né in quelli di „SDF“.

Nel controllo in materia di pubblicazione di sondaggi sono state invece riscontrate alcune irregolarità e precisamente nei quotidiani „Dolomiten“ e „Neue Südtiroler Tageszeitung“ e nel Sender Bozen della RAI di Bolzano. Tutti e tre questi media hanno aderito alla richiesta del Comitato provinciale per le comunicazioni di rettifica secondo il regolamento dell'Agcom. In seguito, i media hanno sempre rispettato le regole previste, forse anche grazie ad una circolare di precisazioni del Comitato provinciale per le comunicazioni, trasmessa a tutti i mass-media dell'Alto Adige.

Il trasferimento della delega riguardante la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) non ha comportato problemi rilevanti. Il registro è stato ampliato: una serie di operatori di comunicazione ignari dell'obbligo di iscrizione ha regolarizzato la propria posizione. Al momento sono registrate 215 pubblicazioni e altri operatori

Register aufgenommen. Zur Zeit sind im Registers 215 Publikationen und sonstige Kommunikationsdienste erfasst.

Ein weiterer Punkt steht unmittelbar vor dem Abschluss. Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt RAI ist verpflichtet, gesellschaftspolitisch relevanten Gruppierungen die Möglichkeit einzuräumen, eigenverantwortete Sendungen auszustrahlen.

Dabei hat der Landesbeirat für Kommunikationswesen die Aufgabe, die Ausstrahlung dieser Belangsendungen organisatorisch und methodologisch zu begleiten. Zu diesem Zweck ist die Ausarbeitung eines entsprechenden Reglements vorgeschrieben. Die Formulierung dieses Reglements ist in Zusammenarbeit mit der RAI noch im abgelaufenen Jahr erfolgt. Der Landesbeirat hat das Reglement am 5. Februar 2013 genehmigt.

Seit dem vergangenen Jahr wurde der Landesbeirat für Kommunikationswesen mit einer weiteren zusätzlichen Aufgabe betraut. Ein Teil von öffentlichen Körperschaften (ausgenommen davon ist die Landesverwaltung) muss dahingehend überprüft werden, ob sie die gesetzliche Bestimmung (Landesgesetz vom 18. März 2002, Nr. 6, Artikel 10) einhalten, wonach 25 % der eingesetzten Werbeausgaben an die lokalen Privathörfunk- und Fernsehsender vergeben werden müssen. Bisher hatte diese Kontrolle die zentrale Aufsichtsbehörde vorgenommen. Diese Aufgabe wurde nun teilweise an die regionalen Beiräte delegiert. Dabei werden als erste öffentliche Körperschaften vom Landesbeirat für Kommunikationswesen die Werbeausgaben der Handelskammer und der Gemeinde Bozen überprüft.

di comunicazione.

Un ulteriore impegno del Comitato è in corso di realizzazione. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI ha l'obbligo di trasmettere programmi di accesso, come previsto da leggi nazionali e dalla legge provinciale del 18 marzo 2002, n. 6.

Compete al Comitato provinciale per le comunicazioni il compito dell'organizzazione di questi programmi d'accesso. Il regolamento necessario per svolgere questo ruolo è stato redatto in collaborazione con la RAI già nell'anno scorso ed è stato approvato dal Comitato nella sua seduta del 5 febbraio 2013.

A partire dall'anno scorso il Comitato provinciale per le comunicazioni è stato incaricato dall'Agcom a controllare la pubblicità istituzionale di una parte degli enti pubblici. Si tratta in questo caso della Camera di Commercio e del Comune di Bolzano. Come previsto dalla legge provinciale del 18 marzo 2002, n. 6 almeno il 25 % di questa pubblicità deve essere assegnata all'emittenza RF e TV privata locale. Fino adesso questo controllo è stato fatto dall'Agcom ed è stato delegato solo in parte ai Corecom.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Insgesamt blickt der Landesbeirat für Kommunikationswesen erneut auf ein zufriedenstellendes Jahr zurück. Nach einer langen Vorbereitungsphase konnte die Unterzeichnung der zweiten Konvention und damit die Übernahme neuer Aufgaben unter Dach und Fach gebracht werden. Damit gehört die autonome Provinz Bozen zu jener 12köpfigen Gruppe von Regionalbeiräten, die alle Befugnisse übertragen bekommen haben. Diese Dezentralisierung bringt für die einheimische Bevölkerung unleugbare Vorteile, weil eventuelle Fragen und Probleme nun auf lokaler Ebene und nicht mehr in Rom besprochen und gelöst werden können.

In diesem Zusammenhang drückt der Landesbeirat für Kommunikationswesen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen sowie allen betroffenen Ämtern des Landtages und der Landesregierung einen Dank für die gute Zusammenarbeit aus, in der Hoffnung, dass die bisherige gute Zusammenarbeit auch weiterhin aufrecht erhalten bleibt.

Diese gute Zusammenarbeit wurde auch von der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen im Anschluss an die Inspektion vom 08. November 2012 schriftlich bestätigt (siehe Anlage Nr. 9)

Für den Landesbeirat für
Kommunikationswesen



Hansjörg Kucera
Präsident

CONCLUSIONI

Complessivamente il Comitato provinciale per le comunicazioni può dirsi soddisfatto anche di quest'anno appena trascorso. Dopo una lunga fase preparatoria si è riusciti a giungere alla firma della seconda convenzione, con cui sono state assunte nuove funzioni. Ora il Comitato per le comunicazioni della Provincia autonoma di Bolzano appartiene al gruppo dei 12 Comitati regionali che hanno assunto tutte le nuove competenze. La decentralizzazione porta vantaggi innegabili alla popolazione locale, perché ora eventuali questioni e problemi si possono discutere e risolvere a livello locale, e non più a Roma.

Il Comitato provinciale per le comunicazioni esprime all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a tutti gli uffici interessati del Consiglio e della Giunta provinciali il proprio ringraziamento per la buona collaborazione, sperando che essa possa continuare anche in futuro.

Questa fattiva collaborazione è stata confermata anche dall'Autorità stessa a seguito dell'ispezione fatta l'8 novembre 2012 (vedi allegato n. 9)

Per il Comitato provinciale per le
comunicazioni



Hansjörg Kucera
Presidente

**ANLAGEN
ALLEGATI****Anlage Nr. 1:**

Landesgesetz vom 18. März 2002, Nr. 6

Anlage Nr. 2:

Änderung des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6

Anlage Nr. 3:

Geschäftsordnung des Landesbeirates für Kommunikationswesen

Anlage Nr. 4:

Vereinbarung über die Ernennung der Kommunikationsbeiräte

Anlage Nr. 5:

Faltblatt über die Tagung vom 8. Februar 2012

Anlage Nr. 6:

Statistik über die Schlichtungstätigkeit im Telefontsektor

Anlage Nr. 7:

Konventionen über die Ausübung der übertragenen Befugnisse im Bereich des Kommunikationswesens

Anlage Nr. 8:

Text des neuen Rahmenabkommens, unterzeichnet am 4. Dezember 2008

Anlage Nr. 9:

Inspektionsbericht der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen

Allegato n. 1:

legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6

Allegato n. 2:

modifica della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6

Allegato n. 3:

regolamento interno del Comitato provinciale per le comunicazioni

Allegato n. 4:

intesa sull'istituzione dei Comitati regionali per le comunicazioni

Allegato n. 5:

Pieghevole sul convegno dell'8 febbraio 2012

Allegato n. 6:

statistica riguardante l'attività di conciliazione in materia di telecomunicazioni

Allegato n. 7:

convenzioni per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni

Allegato n. 8:

testo del nuovo Accordo- Quadro, stipulato in data 4 dicembre 2008

Allegato n. 9:

nota a seguito dell'ispezione fatta dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ANLAGE NR. 1**ALLEGATO N. 1****LANDESGESETZ
vom 18. März 2002, Nr. 6¹⁾****Bestimmungen zum Kommunikationswesen
und zur Rundfunkförderung****1. (Zielsetzung)**

(1) Das Land Südtirol fördert ein freies und pluralistisches Kommunikations- und Rundfunkwesen auf breitester Ebene, welches der kulturellen, sprachlichen und sozialen Vielfalt des Landes Rechnung trägt, eine demokratische Teilnahme sichert und zur Hebung des Informations-, Bildungs- und Unterhaltungsniveaus beiträgt.

(2) Das Land Südtirol wendet im Rahmen seiner Zuständigkeiten jene Abkommen und Verordnungen des Europarates und der Europäischen Union an, welche angesichts der Bedeutung des Kommunikationswesens für die europäische Integration, für die Förderung der Kultur der Volksgruppen, der Meinungsfreiheit und des Pluralismus den Zweck haben, die grenzüberschreitende Verbreitung von Rundfunksendungen und -programmen sowie Gemeinschaftsprojekten zu fördern.

2. (Landesbeirat für Kommunikationswesen)

(1) Für die Wahrnehmung der Aufgaben, die in diesem Gesetz aufgezählt sind, ist beim Südtiroler Landtag der Landesbeirat für Kommunikationswesen, in der Folge als Beirat bezeichnet, errichtet. Dieser besteht aus sechs Fachleuten auf dem Gebiet des Kommunikationswesens, der Information, des Fernmeldewesens und der Multimedia.

(2) Der Beirat besteht aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten, die jeweils verschiedenen Sprachgruppen angehören - sie werden von der Landesregierung am Beginn jeder Legislaturperiode ernannt - sowie vier weiteren Mitgliedern, welche vom Landtag in geheimer Wahl gewählt werden. Jeder Abgeordnete kann dabei höchstens drei Vorzugstimmen abgeben. Die Zusammenset-

**LEGGE PROVINCIALE
18 marzo 2002, n. 6¹⁾****Norme sulle comunicazioni e provvidenze in
materia di radiodiffusione****1. (Finalità)**

(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove un sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo libero e pluralistico, che tenga conto delle peculiarità culturali, linguistiche e sociali della provincia, garantisca una partecipazione democratica e contribuisca ad incrementarne il livello informativo, educativo e di intrattenimento.

(2) La Provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, applica le convenzioni e i regolamenti del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, aventi lo scopo di facilitare la diffusione transfrontaliera di trasmissioni e programmi radiotelevisivi nonché di progetti comuni, in considerazione dell'importanza del sistema delle comunicazioni per l'integrazione europea, lo sviluppo della cultura dei gruppi etnici, della libertà di opinione e del pluralismo.

2. (Comitato provinciale per le comunicazioni)

(1) Per le attività di cui alla presente legge è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato. Esso è composto da sei esperti nei settori della comunicazione e dell'informazione, delle radiotelecomunicazioni e della multimedialità.

(2) Il Comitato è composto dal presidente e dal vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati dalla Giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura, nonché da quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto. Ogni consigliere può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici,

zung des Beirates muss dem Sprachgruppenverhältnis laut der letzten allgemeinen Volkszählung entsprechen, wobei aber auch die Vertretung der ladinischen Sprachgruppe gewährleistet wird. Garantiert wird auch ein Vertreter, welcher von der politischen Minderheit vorgeschlagen wird. Die Mitglieder des Beirates können nicht unmittelbar wiedergewählt bzw. wiedernannt werden. Dieses Verbot gilt nicht für die Mitglieder des Beirates, welche ihre Funktion für weniger als zwei Jahre und sechs Monate ausgeübt haben.

(3) Sekretär ist ein Verwaltungsbeamter des Südtiroler Landtages, der wenigstens der sechsten Funktionsebene angehören muss.

(4) Den Mitgliedern des Beirates stehen, soweit sie anspruchsberechtigt sind, für die Teilnahme an den Sitzungen jene Sitzungsgelder und Vergütungen zu Lasten des Haushaltes des Landtages zu, die das Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6, in geltender Fassung, für die Mitglieder der Beiräte vorsieht, die eine selbstständige Aufgabe nach außen wahrzunehmen haben. Ihnen steht außerdem jene Außendienstvergütung zu, wie sie das angeführte Landesgesetz für die Landesbediensteten vorsieht.

(5) Dem Vorsitzenden des Beirates steht eine monatliche Vergütung zu, wie sie von der Landesregierung laut Artikel 1/bis des Landesgesetzes vom 19. März 1991, Nr. 6, eingefügt durch Artikel 11 des Landesgesetzes vom 11. August 1994, Nr. 6, für die nicht der Landesverwaltung angehörenden Präsidenten der selbstverwalteten, von der Landesverwaltung abhängigen Betriebe, Anstalten und Einrichtungen festgesetzt ist.

(6) Falls es die spezifische Natur der zu behandelnden Themen erfordert, können zu den Sitzungen des Beirates auch Fachleute mit ausschließlich beratender Stimme geladen werden. Diesen stehen für die Teilnahme an den Sitzungen die gleichen Vergütungen zu, die für die Kommissionsmitglieder vorgesehen sind.

(7) Für die Beschlussfähigkeit des Beirates

quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; va garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Un componente del Comitato è eletto su proposta della minoranza politica. I componenti del Comitato non possono essere immediatamente rieletti o rinominati. Questo divieto non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

(3) Funge da segretario un impiegato del Consiglio provinciale, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(4) Ai componenti del Comitato sono corrisposte per la partecipazione alle sedute, quando competono, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, le indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un'autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale.

(5) Al presidente del Comitato è corrisposto un compenso mensile pari a quello determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 1/bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, inserito dall'articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, per i presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale.

(6) In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, alle sedute del Comitato possono essere invitati anche esperti con voto esclusivamente consultivo. A questi spettano per la partecipazione alle sedute le stesse indennità previste in favore dei componenti del Comitato.

(7) Per la validità delle sedute del Comitato è

ist die Anwesenheit von zwei Dritteln der Mitglieder notwendig.

(8) Der Beirat gibt sich mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder eine Geschäftsordnung.

3. (Unvereinbarkeit)

(1) Das Amt des Mitglieds des Beirats ist mit folgenden Ämtern unvereinbar:

a) politische Ämter:

- 1) Mitglied des Europäischen und des staatlichen Parlaments, der Regierung, der Regionalräte, der Landtage, der Gemeinderäte, der Regionalregierungen, der Landesregierungen oder der Gemeindeausschüsse,
- 2) Bürgermeister,
- 3) Mitglieder von Vorständen oder Direktionen öffentlicher Körperschaften mit oder ohne Gewinnabsichten, die von der Regierung, vom Parlament, von Regionalräten, Landtagen, Gemeinderäten, Regionalregierungen, Landesregierungen oder Gemeindeausschüssen ernannt werden,
- 4) gewählte oder vertretende Funktionäre in politischen Parteien;

b) Berufs- und Wirtschaftstätigkeiten:

- 1) Verwalter oder Bediensteter von öffentlichen oder privaten Unternehmen, der auf dem Gebiet des Rundfunkwesens, des Fernmeldewesens, der Werbung, der Verleger, auch im multimedialen Bereich, der Reichweitenerhebungen und Überwachung der Programmgestaltung, sei es auf staatlicher oder lokaler Ebene, tätig ist; Landesbediensteter,
- 2) aktiver Mitarbeiter oder Berater der in Ziffer 1) genannten Subjekte.

(2) Wer eine in Absatz 1 angeführte Tätigkeit ausübt, kann nicht zum Mitglied des Beirates ernannt werden. Wird während der Amtszeit festgestellt, dass eine dieser Tätigkeiten ausgeübt wird, so bewirkt dies den Verfall vom Amt.

necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.

(8) Il Comitato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

3. (Incompatibilità)

(1) La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti cariche:

a) politiche:

- 1) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali;
- 2) sindaco;
- 3) membro - di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali - della presidenza o direzione di enti pubblici economici e non;
- 4) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;

b) economico-professionali:

- 1) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria, anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; dipendente provinciale;
- 2) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con soggetti di cui al numero 1).

(2) Chi esercita un'attività di cui al comma 1 non può essere nominato componente del Comitato. Se durante la durata in carica viene accertato l'esercizio di una delle dette attività, decade dalla carica.

4. (Aufgaben)

(1) Der Beirat

- a) berät das Land in allen Fragen des Kommunikationswesens,
- b) gibt Gutachten über Maßnahmen ab, die das Land zur Förderung der privaten lokalen Hörfunksender trifft, die gemeinnützige Sendungen gemäß Gesetz vom 6. August 1990, Nr. 223, ausstrahlen,
- c) unterbreitet dem Verwaltungsrat der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Vorschläge in bezug auf die Ausstrahlung lokaler Sendungen,
- d) regelt den Zugang zu den Sendungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt auf Landesebene,
- e) erarbeitet Vorschläge und Kriterien, auch auf Grund von zu diesem Zweck durchgeführten Untersuchungen, Forschungen und Beratungen, für die Inhalte der Vereinbarungen zwischen dem Land und der Außenstelle der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt bzw. den privaten lokalen Rundfunksendern, insbesondere, was die Sicherung eines störungsfreien Rundfunkempfangs bzw. einen unrechtmäßigen Frequenzgebrauch sowie eine unrechtmäßige Frequenzüberlagerung und die Ermittlung objektiver Einschaltquoten betrifft, und begleitet die Durchführung der genannten Vereinbarungen,
- f) nimmt die von den Gesetzen vom 6. August 1990, Nr. 223, und vom 31. Juli 1997, N. 249, vorgesehenen Aufgaben wahr und arbeitet auf Anfrage mit dem Minister für das Kommunikationswesen, der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen sowie mit der parlamentarischen Kommission für die Rahmenrichtlinien und die Überwachung der Rundfunkdienste zusammen,
- g) übt die in den Zuständigkeitsbereich der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen fallenden Funktionen aus, die ihm von dieser im Sinne von Artikel 1 Absatz 13 des Gesetzes vom 31. Juli 1997, Nr. 249, auf Grund entsprechender Vereinbarungen übertragen werden.

4. (Compiti)

(1) Il Comitato:

- a) è organo consultivo della Provincia in materia di comunicazioni;
- b) esprime parere sui provvedimenti che la Provincia intende assumere per disporre agevolazioni a favore delle emittenti radiofoniche private locali che trasmettono programmi di pubblica utilità ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- c) formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito alla trasmissione di programmi locali;
- d) regola l'accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
- e) elabora proposte e suggerisce criteri, anche sulla base di studi, ricerche e consulenze a tal fine effettuate, per i contenuti delle convenzioni tra la Provincia e la sede periferica della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché le emittenti radiotelevisive private in ambito locale, in particolare per ciò che concerne la sicurezza della ricezione indisturbata della radiodiffusione ovvero l'uso e la sovrapposizione delle frequenze in violazione della legge ed il rilevamento obiettivo degli indici d'ascolto, e segue l'attuazione delle convenzioni stesse;
- f) assolve ai compiti previsti dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 e 31 luglio 1997, n. 249, e collabora, su richiesta, con il Ministro delle comunicazioni, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con la Commissione parlamentare di indirizzo e sorveglianza del servizio radiotelevisivo;
- g) esercita le funzioni di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ad esso delegate dalla stessa ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, mediante la stipula di apposite convenzioni.

5. (Programmierung der Tätigkeit)

(1) Der Beirat legt innerhalb 15. September eines jeden Jahres dem Landtagspräsidium und der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen, beschränkt auf die von ihr delegierten Funktionen, einen Tätigkeitsplan samt entsprechendem Kostenvoranschlag zur Genehmigung vor.

(2) Die Gebarung der Ausgaben, die mit dem Betrieb des Beirates verbunden sind, erfolgt gemäß interner Verwaltungs- und Buchungsordnung des Landtages.

(3) Für die Auszahlung der Ausgaben bezüglich der Tätigkeit des Beirates ermächtigt der Landtagspräsident, zu Lasten der eigenen Bereitstellungen des Haushaltes des Landtages, Krediteröffnungen zugunsten eines bevollmächtigten Beamten, der unter den Bediensteten des Südtiroler Landtages bestimmt wird. Dieser Beamte nimmt die Zahlungen der Ausgaben gemäß der im Bereich der bevollmächtigten Beamten geltenden Landesbestimmungen und aufgrund der Anweisungen des Präsidenten des Beirates vor und unterbreitet die periodischen Abrechnungen der Ausgaben dem Beirat zur Genehmigung.

(4) Die Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen für die Ausübung der übertragenen Befugnisse gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe g) haben Zweckbestimmung und werden vom Landtagspräsidenten in den Haushalt des Landtages zusammen mit den damit verbundenen Ausgaben eingetragen; der Landtagspräsident unterrichtet den Landtag über die entsprechenden durchgeführten Haushaltsänderungen.

(5) Der Beirat legt dem Landtag und der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen innerhalb 31. März eines jeden Jahres einen Tätigkeitsbericht über das vorhergehende Jahr sowie über das Kommunikationssystem auf Landesebene vor, der auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

5. (Programmazione dell'attività)

(1) Il Comitato presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, limitatamente alle funzioni da essa delegate, un progetto programmatico delle sue attività corredato della relativa previsione di spesa per l'approvazione.

(2) La gestione delle spese connesse con il funzionamento del Comitato avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

(3) Per l'erogazione delle spese relative alle attività del Comitato il Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, aperture di credito a favore di un funzionario delegato scelto tra i dipendenti del Consiglio provinciale. Detto funzionario provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni del presidente del Comitato, e sottopone i rendiconti periodici delle spese all'approvazione del Comitato.

(4) Le assegnazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), hanno vincolo di destinazione e sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale, unitamente alle spese correlate, dal Presidente del Consiglio stesso, che dà comunicazione al Consiglio provinciale delle relative variazioni apportate al bilancio.

(5) Il Comitato presenta entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio provinciale ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sul sistema delle comunicazioni in ambito provinciale, che è accessibile anche al pubblico.

6. (Struktur für den Landesbeirat und deren personelle Ausstattung)

(1) Bei der Ausübung seiner Funktionen bedient sich der Beirat einer eigenen beim Südtiroler Landtag errichteten Struktur, die vom Landtagspräsidium nach Anhören der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen näher bestimmt wird. Sie untersteht funktionell dem Beirat für Kommunikationswesen und arbeitet unabhängig von der restlichen Organisations- und Führungsstruktur des Landtags. Die Struktur, deren personelle Ausstattung nach Einholen des Gutachtens der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen festgelegt wird, kann auf jeden Fall die ständige oder zeitweilige Mitarbeit der Landtagsämter und für die Erledigung besonders komplexer und heikler Aufgaben die Beratung von Fachleuten und/oder die Mitarbeit anderer qualifizierter Personen, Einrichtungen oder Institutionen in Anspruch nehmen, wofür entsprechende Vereinbarungen abzuschließen sind.

7. (Gemeinsame Infrastrukturen für das Kommunikationswesen)

(1) Die vom Land Südtirol im Rahmen seiner Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Kommunikationswesens verfolgten Ziele richten sich nach den Grundsätzen, welche für das Kommunikationswesen, insbesondere von den Gesetzen vom 6. August 1990, Nr. 223, und vom 31. Juli 1997, Nr. 249, festgelegt sind. Zu diesem Zweck fördert das Land, im Einvernehmen mit dem Kommunikationsministerium und nach Anhörung der Interessierten, die Verwirklichung von gemeinsamen Infrastrukturen und Anlagen für öffentliche Rundfunkdienste, Kommunikationsdienste von öffentlichem Interesse und private Rundfunksender. Mit der Ausführung dieser Vorhaben sowie anderer Vorhaben auf dem Sachgebiet des Kommunikationswesens kann die Landesregierung den öffentlichen Rundfunkdienst des Landes betrauen.

6. (Struttura di supporto del Comitato e sua dotazione organica)

(1) Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale di una apposita struttura di supporto istituita presso il Consiglio provinciale e individuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali del Comitato e opera in autonomia rispetto alla restante struttura organizzativa e dirigenziale del Consiglio. La struttura, il cui organico verrà definito dopo aver acquisito in merito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, potrà essere comunque integrata dall'apporto permanente o temporaneo degli uffici del Consiglio e potrà avvalersi per lo svolgimento di compiti particolarmente complessi e delicati della consulenza di esperti e/o della collaborazione di altri soggetti od organismi qualificati, previa la stipula di apposite convenzioni.

7. (Infrastrutture comuni per il sistema delle comunicazioni)

(1) Le finalità perseguite dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle proprie competenze nel settore delle comunicazioni seguono i principi stabiliti in materia di comunicazioni, in particolare dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 e 31 luglio 1997, n. 249. A tal fine la Provincia, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentiti gli interessati, promuove la realizzazione di infrastrutture ed impianti comuni per servizi radiotelevisivi pubblici, servizi di comunicazione di pubblico interesse ed emittenti private. La Giunta provinciale può affidare l'esecuzione di tali progetti nonché di altri progetti nel settore delle comunicazioni al servizio pubblico radiotelevisivo provinciale.

7/bis. (Landesfachplan der Kommunikationsinfrastrukturen)

(1) Der Landesfachplan der Kommunikationsinfrastrukturen sieht die wesentlichen Übertragungsnetze und die Senderstandorte der öffentlichen und privaten Rundfunkdienste und der Kommunikationsdienste von öffentlichem Interesse vor.

(2) Der Plan wird, nach Anhörung von Experten, von der Landesregierung gemäß den Verfahren und im Sinne der Artikel 12 und 13 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, genehmigt.

(3) Das Anbringen von Sendeantennen und technischen Anlagen bedarf einer Ermächtigung. Das Anbringen von Sendeantennen kann auch aufgrund eines Mietvertrages oder sonstigen Rechtstitels zur Nutzung des Grundes oder der Infrastruktur beantragt werden.

(4) Falls die Errichtung innerhalb der Siedlungsgebiete verwirklicht werden soll, wird die Ermächtigung vom Bürgermeister der zuständigen Gemeinde, nach Anhörung der Landesagentur für Umwelt, erteilt.

(5) Falls die Errichtung außerhalb der Siedlungsgebiete verwirklicht werden soll, wird die Ermächtigung vom Landesrat für Raumordnung, nach Anhörung der Direktoren der Abteilung Natur und Landschaft, der Landesagentur für Umwelt und des gebietsmäßig zuständigen Bürgermeisters, erteilt.

(6) Die Gutachten laut den Absätzen 4 und 5 gelten als eingeholt, falls die endgültigen Projekte bereits bei der Genehmigung des Fachplanes überprüft wurden.

(7) Dem Empfänger der Ermächtigung ist die Verpflichtung auferlegt, Dritten, gegen angemessenes Entgelt, eine Mitbenutzung der Standorte für Kommunikationsdienste zu gewähren; es besteht außerdem die Verpflichtung, Infrastrukturen, die dem

7/bis. (Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni)

(1) Il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni prevede le reti principali di comunicazione ed i siti degli impianti trasmettenti delle emittenti pubbliche e private e dei servizi di comunicazione del servizio pubblico.

(2) Il piano è approvato dalla Giunta provinciale secondo le procedure ed agli effetti di cui agli articoli 12 e 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sentiti degli esperti in materia.

(3) L'installazione di antenne trasmettenti e di impianti tecnici è soggetta ad autorizzazione. L'installazione di antenne trasmettenti può essere richiesta anche in base ad un contratto di affitto o altro titolo di godimento dell'immobile o dell'infrastruttura.

(4) Qualora l'installazione sia da realizzarsi nell'ambito di insediamenti, l'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune territorialmente competente, sentito il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.

(5) Qualora l'installazione sia da realizzarsi al di fuori degli insediamenti, l'autorizzazione è rilasciata dall'assessore provinciale all'urbanistica, sentito il parere dei direttori delle Ripartizioni Natura e Paesaggio, dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro e del sindaco territorialmente competente.

(6) I pareri di cui ai commi 4 e 5 si intendono acquisiti in caso di progetti definitivi già esaminati in sede di approvazione del piano di settore.

(7) Al destinatario dell'autorizzazione è fatto obbligo di concedere a terzi, dietro equo compenso, l'uso comune del sito per servizi di comunicazione; è altresì fatto obbligo di demolire le infrastrutture non corrispondenti al piano e gli impianti non utilizzati. In caso

Fachplan nicht entsprechen, und ungenutzte Anlagen abzubrechen. Im gegenteiligen Fall wird der Standort einschließlich der Infrastrukturen gegen Erstattung der entstandenen Kosten in das Eigentum des Landes übertragen.

(8) Die Kommunikationsinfrastrukturen können vom Land auch durch private Unternehmen oder Landesanstalten verwirklicht werden.²⁾

8. (Zuschüsse für besondere Programme und Sendungen - Vereinbarungen mit Rundfunkanstalten)

(1) Das Land Südtirol kann den Rundfunksendern mit Sitz und Hauptredaktion im Landesgebiet, deren Produktion und Übertragung vorwiegend in Südtirol erfolgt, Zuschüsse im Höchstmaß von 30 Prozent der regulär nachgewiesenen zusätzlichen Produktionsspesen für besonders wertvolle Sendungen und Programme über spezifische Probleme in Südtirol gewähren.

(2) Die Landesregierung bestimmt mit Beschluss, der im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen ist, die Kriterien und Modalitäten für die Gewährung der Zuschüsse laut Absatz 1.

(3) Zur Erreichung der in Artikel 1 vorgesehenen Ziele kann das Land Südtirol mit Rundfunkanstalten, unter Einschluss jener laut Artikel 10 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 1. November 1973, Nr. 691, Vereinbarungen abschließen, welche die Herstellung wertvoller Dokumentationen, aktueller Berichte und Sendungen von Landesinteresse zum Inhalt haben. Die entsprechenden Werknutzungs- und Verbreitungsrechte müssen dem Land eingeräumt werden.³⁾

(4) Um die gebietsmäßige Abdeckung für die Sendungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt zu erreichen, wie sie in den Dienstverträgen laut Artikel 3 der Vereinbarung zwischen dem Postministerium und der RAI,

contrario il sito, ivi comprese le infrastrutture, è acquisito in proprietà alla Provincia, previo conguaglio dei costi sostenuti.

(8) Le infrastrutture delle comunicazioni possono essere realizzate dalla Provincia anche tramite privati o enti provinciali.²⁾

8. (Contributi per programmi e trasmissioni particolari - convenzioni con enti radiotelevisivi)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano può concedere alle emittenti radiofoniche e televisive locali con sede e redazione principale nonché produzione e diffusione prevalentemente nel territorio provinciale contributi fino al 30 per cento delle ulteriori spese di produzione, regolarmente documentate, per trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi dell'Alto Adige.

(2) La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, predetermina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

(3) Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi, inclusi quelli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare valore e di informazioni e trasmissioni di attualità di interesse provinciale. I relativi diritti di utilizzazione e diffusione di dette produzioni vanno concessi alla Provincia.³⁾

(4) Ai fini del raggiungimento del grado di copertura del servizio di radiodiffusione pubblica della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come previsto dai contratti di servizio di cui all'articolo 3 della

genehmigt mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 28. März 1994, vorgesehen ist, kann das Land Südtirol Vereinbarungen oder Verträge mit ebendieser Rundfunkanstalt abschließen.

9. (Zuschüsse für den Bezug von Agenturnachrichten)

(1) Das Land Südtirol kann angesichts der besonderen Situation in Südtirol Rundfunksendern Zuschüsse im Höchstausmaß von 50 Prozent der zulässigen Ausgabe für den Bezug von Nachrichten bei einer deutschsprachigen oder ladinischsprachigen Presseagentur, sofern vorhanden, gewähren, sofern die diesbezüglichen Kosten nicht vom Staat übernommen werden.

10. (Werbung)

(1) Mindestens 25 Prozent der Mittel, die vom Land Südtirol und den von ihm errichteten Körperschaften sowie von den autonomen Verwaltungen jeglicher Art, welche seiner Kontrolle oder Gesetzgebung unterliegen, für Werbung und für Promotion im Bereich des Landesgebietes ausgegeben werden, sind für lokale Rundfunksender bestimmt, welche in den Gebieten der Länder der Europäischen Union tätig sind.

11. (Finanzierung)

(1) Für die Durchführung der Maßnahmen gemäß Artikel 7, 8 und 9 werden im laufenden Finanzjahr die noch zur Verfügung stehenden Anteile der Ausgabenbereitstellungen verwendet, die im Landeshaushalt (Kapitel 81216 und 102240) für die Durchführung des durch Artikel 12 aufgehobenen Landesgesetzes vom 4. März 1996, Nr. 5, ermächtigt sind. Die Ausgaben zu Lasten der nachfolgenden Haushalte werden mit dem jährlichen Finanzgesetz festgelegt.

(2) Die Ausgaben für die Tätigkeit und den Betrieb des Beirates laut Artikel 2 sind im Haushalt des Landtages eingetragen.

convenzione tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la RAI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni o contratti con la medesima concessionaria.

9. (Contributi per l'acquisizione di notizie da agenzie di stampa)

(1) Tenuto conto della particolare situazione dell'Alto Adige, la Provincia autonoma di Bolzano può concedere a emittenti radiofoniche e televisive locali contributi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisizione di notizie da un'agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina, in quanto esistente, a condizione che tali spese non vengano sopportate dallo Stato.

10. (Pubblicità)

(1) Almeno il 25 per cento delle somme spese dalla Provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa istituiti nonché da amministrazioni autonome comunque denominate, sottoposti alla sua vigilanza o legislazione, per le spese per campagne pubblicitarie e di promozione nell'ambito del territorio provinciale, è destinato alle emittenti radiofoniche e televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea.

11. (Disposizioni finanziarie)

(1) Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono utilizzate nell'esercizio in corso le quote ancora disponibili degli stanziamenti di spesa autorizzati sul bilancio provinciale (capitoli 81216 e 102240) per l'attuazione della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5, abrogata dall'articolo 12. Le spese a carico degli esercizi successivi saranno stabilite con la legge finanziaria annuale.

(2) Le spese per l'attività e il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale.

(3) Für die Durchführung der Bestimmungen des Artikels 7/bis wird zu Lasten des Haushaltsjahres 2002 (Kapitel 81216) die Ausgabe von 2.000.000 Euro ermächtigt; die Ausgaben zu Lasten der nachfolgenden Finanzjahre werden mit dem jährlichen Finanzgesetz festgelegt.⁴⁾

12. (Aufhebung)

(1) Das Landesgesetz vom 4. März 1996, Nr. 5, in geltender Fassung, ist aufgehoben.

13. (Übergangs- und Schlussbestimmungen)

(1) Innerhalb von 60 Tagen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes wird der neue Beirat für Kommunikationswesen gemäß den in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen für die Dauer der laufenden Legislatur ernannt.

(2) Bis zur Ernennung des neuen Beirates bleibt der derzeitige Landesbeirat für Rundfunkwesen im Amt.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

(3) Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 7/bis è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2002 (capitolo 81216) una spesa di 2.000.000 euro; le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.⁴⁾

12. (Abrogazione)

(1) La legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5, e successive modifiche, è abrogata.

13. (Norme transitorie e finali)

(1) Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene nominato il nuovo Comitato per le comunicazioni ai sensi delle disposizioni della presente legge per la durata della legislatura corrente.

(2) Fino alla nomina del nuovo Comitato rimane in carica il Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

¹⁾ Kundgemacht im A.Bl. vom 9. April 2002, Nr. 15.

²⁾ Art. 7/bis wurde eingefügt durch Art. 2 des L.G. vom 26. Juli 2002, Nr. 11, und später geändert durch Art. 10 Absatz 3 des L.G. vom 8. April 2004, Nr. 1.

³⁾ Absatz 3 wurde ersetzt durch Art. 2 des L.G. vom 26. Juli 2002, Nr. 11.

⁴⁾ Absatz 3 wurde angefügt durch Art. 2 des L.G. vom 26. Juli 2002, Nr. 11.

¹⁾ Pubblicata nel B.U. 9 aprile 2002, n. 15.

²⁾ L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, e successivamente modificato dall'art. 10, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 4.

³⁾ Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

⁴⁾ Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 2 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

ANLAGE NR. 2**ALLEGATO N. 2**

Art. 20
Änderung des Landesgesetzes
vom 18. März 2002, Nr. 6, „Bestimmungen
zum Kommunikationswesen und
zur Rundfunkförderung“

1. Artikel 2 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, erhält folgende Fassung:

„Art. 2 (Landesbeirat für Kommunikationswesen)

- 1. Für die Wahrnehmung der Aufgaben, die in diesem Gesetz aufgezählt sind, ist beim Südtiroler Landtag der Landesbeirat für Kommunikationswesen, in der Folge als Beirat bezeichnet, errichtet. Dieser besteht aus sechs Fachleuten auf dem Gebiet des Kommunikationswesens, der Information, des Fernmeldewesens und der Multimedia.

2. Der Beirat besteht aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten, die jeweils verschiedenen Sprachgruppen angehören - sie werden von der Landesregierung am Beginn jeder Legislaturperiode ernannt - sowie vier weiteren Mitgliedern, welche vom Landtag in geheimer Wahl gewählt werden. Jeder Abgeordnete kann dabei höchstens drei Vorzugstimmen abgeben.

Die Zusammensetzung des Beirates muss dem Sprachgruppenverhältnis laut der letzten allgemeinen Volkszählung entsprechen, wobei aber auch die Vertretung der ladinischen Sprachgruppe gewährleistet wird. Garantiert wird auch ein Vertreter, welcher von der politischen Minderheit vorgeschlagen wird. Die Mitglieder des Beirates können nicht öfter als drei Mal nacheinander wiedergewählt bzw. wiederernannt werden.

3. Sekretär ist ein Verwaltungsbeamter des Südtiroler Landtages, der wenigstens der sechsten Funktionsebene angehören muss.

4. Den Mitgliedern des Beirates stehen, soweit sie anspruchsberechtigt sind, für die Teilnahme an den Sitzungen das Doppelte jener

Art. 20
Modifica della legge provinciale
18 marzo 2002, n. 6, recante “Norme
sulle comunicazioni e provvidenze
in materia di radiodiffusione”

1. L'articolo 2 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito:

“Art. 2 (Comitato provinciale per le comunicazioni)

- 1. Per le attività di cui alla presente legge è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato. Esso è composto da sei esperti nei settori della comunicazione e dell'informazione, delle radiotelecomunicazioni e della multimedialità.

2. Il Comitato è composto dal presidente e dal vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati dalla Giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura, nonché da quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto. Ogni consigliere può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; va garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Un componente del Comitato è eletto su proposta della minoranza politica. I componenti del Comitato non possono essere rieletti o rinominati più di tre volte di seguito.

3. Funge da segretario un impiegato del Consiglio provinciale, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Ai componenti del Comitato è corrisposto, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, quando compete loro, per la partecipazione alle

Sitzungsgelder und Vergütungen zu Lasten des Haushaltes des Landtages zu, die das Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6, in geltender Fassung, für die Mitglieder der Beiräte vorsieht, die eine selbstständige Aufgabe nach außen wahrzunehmen haben. Ihnen steht außerdem jene Außendienstvergütung zu, wie sie das angeführte Landesgesetz für die Landesbediensteten vorsieht.

5. Dem Vorsitzenden des Beirates steht das Doppelte jener monatlichen Vergütung zu, die von der Landesregierung laut Artikel 1-bis des Landesgesetzes vom 19. März 1991, Nr. 6, eingefügt durch Artikel 11 des Landesgesetzes vom 11. August 1994, Nr. 6, für die nicht der Landesverwaltung angehörenden Präsidenten der selbstverwalteten, von der Landesverwaltung abhängigen Betriebe, Anstalten und Einrichtungen festgesetzt ist.

6. Falls es die spezifische Natur der zu behandelnden Themen erfordert, können zu den Sitzungen des Beirates auch Fachleute mit ausschließlich beratender Stimme geladen werden. Diesen stehen für die Teilnahme an den Sitzungen die gleichen Vergütungen zu, die für die Kommissionsmitglieder vorgesehen sind.

7. Für die Beschlussfähigkeit des Beirates ist die Anwesenheit von zwei Dritteln der Mitglieder notwendig.

8. Der Beirat gibt sich mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder eine Geschäftsordnung.“

sedute, il doppio delle indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un'autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale.

5. Al presidente del Comitato è corrisposto il doppio del compenso mensile determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 1-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, inserito dall'articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, per i presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale.

6. In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, alle sedute del Comitato possono essere invitati anche esperti con voto esclusivamente consultivo. A questi spettano per la partecipazione alle sedute le stesse indennità previste in favore dei componenti del Comitato.

7. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.

8. Il Comitato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.”

ANLAGE NR. 3**ALLEGATO N. 3****SÜDTIROLER LANDTAG****LANDESBEIRAT FÜR
KOMMUNIKATIONSWESEN****GESCHÄFTSORDNUNG**

(Art. 2 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6 - vom Landesbeirat für Kommunikationswesen in der Sitzung vom 10.9.2004 genehmigt)

Art. 1*Sitzungen des Beirates*

1. Der Beirat versammelt sich in der Regel in seinem Sitz in Bozen. Wird ein anderer Sitzungsort bestimmt, ist im Einberufungsschreiben darauf hinzuweisen.

2. Der Beirat wird jedes Mal einberufen, wenn der Vorsitzende dies für zweckmäßig bzw. dringlich erachtet oder auf der Grundlage eines mit den Mitgliedern im Voraus vereinbarten Sitzungskalenders. Der Beirat wird ebenfalls einberufen, wenn mindestens zwei Mitglieder, der Landtagspräsident, der Landeshauptmann, das Ministerium für Kommunikationswesen oder die Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen einen entsprechenden schriftlichen und begründeten Antrag einbringen.

3. Die Sitzungen des Beirates sind nicht öffentlich. An den Sitzungen nehmen die Beiratsmitglieder und der Sekretär des Beirates teil. Zu Informations- und Untersuchungszwecken können zudem Führungskräfte und Beamte der Region, der Provinzen, der Gemeinden, der staatlichen Verwaltung und der Aufsichtsbehörde sowie alle Subjekte gemäß Artikel 6 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6 eingeladen werden. Die externen Subjekte nehmen in der vom Vorsitzenden festgelegten Art und Weise an der Debatte aber nicht an den Abstimmungen teil. Der Beirat kann außerdem alle Personen einladen, die er für die Ausübung seiner Funktionen erforderlich hält.

**CONSIGLIO DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO****COMITATO PROVINCIALE PER LE
COMUNICAZIONI****REGOLAMENTO INTERNO**

(Art. 2, comma 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 - approvato dal Comitato provinciale per le comunicazioni nella seduta del 10-9-2004)

Art. 1*Sedute del Comitato*

1. Il Comitato si riunisce nella propria sede in Bolzano, salvo diversa disposizione, da indicarsi nell'avviso di convocazione.

2. Il Comitato si riunisce quando il Presidente ravvisi ragioni di opportunità o di urgenza ovvero sulla base di un calendario preventivamente concordato con i componenti. Si riunisce altresì quando al Presidente pervenga richiesta scritta e motivata di almeno due componenti o del Presidente del Consiglio o del Presidente della Provincia o del Ministero delle Comunicazioni o dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni.

3. Le sedute del Comitato non sono pubbliche. Ad esse partecipano i componenti assegnati e il segretario del Comitato. Possono essere invitati alle sedute del Comitato, a fini informativi ed istruttori, dirigenti e funzionari della Regione, delle Province, dei Comuni, dell'Amministrazione statale e dell'Autorità nonché tutti i soggetti indicati nell'art. 6 della L.P. 18 marzo 2002, n. 6. I soggetti esterni partecipano alla discussione nei tempi e modi stabiliti dal Presidente, ma non alla votazione. Il Comitato ha altresì la facoltà di invitare alle sedute e di sentire chiunque ritenga utile per l'espletamento dei propri compiti.

Art. 2
Einberufung der Sitzungen

1. Der Beirat wird vom Vorsitzenden einberufen.

2. Der Sekretär übermittelt das Einberufungsschreiben mit der Angabe des Datums, der Zeit und des Ortes der Sitzung sowie der jeweiligen Tagesordnung allen Mitgliedern mittels Einschreiben mit Rückantwort, wobei das Einberufungsschreiben mindestens fünf Tage vor Sitzungstermin auch per Fax oder E-Mail übermittelt wird.

3. Der Sekretär übermittelt die Tagesordnung auch dem Landtagspräsidenten und dem Landeshauptmann.

Art. 3
Dringlichkeitssitzungen

1. Die Einberufung einer Dringlichkeitssitzung mit Angabe des Datums und des Sitzungsortes kann nicht nur mittels Einschreiben mit Rückantwort sondern auch per telefonischer Mitteilung, Fax oder E-Mail an die beim Sekretariat hinterlegte Nummer erfolgen, wobei die Nachricht möglichst 48 Stunden vor Sitzungsbeginn übermittelt werden muss.

2. In diesem Fall gilt der vom Sekretär auf der Tagesordnung angebrachte Vermerk als Beweis für die erfolgte Einladung; anzugeben ist auch, auf welche Weise, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit die Nachricht übermittelt wurde.

Art. 4
Spezifische Aufträge

1. Auf Vorschlag des Vorsitzenden kann der Beirat ein oder mehrere Mitglieder mit der - auch dauerhaften - Behandlung spezifischer Tätigkeitsbereiche betrauen.

Art. 2
Convocazione

1. Il Comitato è convocato dal Presidente.

2. Il Segretario invia l'avviso di convocazione con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e degli argomenti dell'ordine del giorno a tutti i componenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via fax o via e-mail almeno cinque giorni prima della data fissata.

3. L'ordine del giorno sarà contestualmente inviato dal Segretario al Presidente del Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia.

Art. 3
Sedute urgenti

1. La comunicazione di una riunione urgente, dell'ora e della sede può essere data, oltre che per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche per telefono, fax o e-mail al numero di utenza risultante agli atti della segreteria e, ove possibile, 48 ore prima.

2. In tal caso costituisce prova dell'avvenuta comunicazione l'attestazione apposta dal Segretario in calce all'ordine del giorno, unitamente all'indicazione del mezzo usato nonché del giorno e dell'ora in cui è stata inviata la comunicazione.

Art. 4
Incarichi specifici

1. Il Comitato, su proposta del Presidente, può attribuire ad uno o più membri l'incarico di curare, anche in via continuativa, specifici settori di attività.

*Art. 5**Teilnahme an den Sitzungen, Abwesenheiten, Verlust der Mitgliedschaft und Rücktritt*

1. An den Sitzungen nehmen, mit Rede- und Stimmrecht, die Mitglieder des Beirats teil.
2. Im Falle einer Verhinderung müssen die Mitglieder den Vorsitzenden oder das Sekretariat des Beirates benachrichtigen.
3. Ein Mitglied, das drei aufeinander folgenden Sitzungen unentschuldig fern bleibt, verliert sein Amt. Nach Feststellung des Verhinderungsgrundes teilt der Vorsitzende dem Landtagspräsidenten und dem Landeshauptmann den Namen des betreffenden Mitglieds zwecks Ergreifung der ihnen zustehenden Maßnahmen mit.
4. Wenn ein Mitglied nicht mehr an den Beiratssitzungen teilnehmen möchte, muss es dem Landtagspräsidenten, dem Landeshauptmann und dem Beiratsvorsitzenden ein entsprechendes Rücktrittschreiben zukommen lassen.

*Art. 6**Beschlüsse*

1. Der Beirat ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend sind.
2. Die Stimmabgabe erfolgt durch Handerheben. Das Ergebnis wird vom Vorsitzenden bekannt gegeben.
3. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der Anwesenden gefasst. Bei Stimmgleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.
4. Über Beschlüsse, die Personen betreffen, sowie jedes Mal, wenn dies von mindestens einem Drittel der anwesenden Beiratsmitglieder beantragt wird, wird geheim abgestimmt.

*Art. 5**Partecipazione alle sedute, assenze, decadenze e dimissioni dei componenti*

1. Alle sedute partecipano, con diritto di intervento e di voto, i componenti del Comitato.
2. In caso di impedimento, ciascun componente informa preventivamente il Presidente o la segreteria del Comitato.
3. Il componente che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive decade dalla carica di componente del Comitato. Il Presidente, accertata la causa dell'impedimento, comunica il nome del componente al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Provincia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. Il componente che non intende più partecipare alle sedute del comitato deve rassegnare per iscritto le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio, al Presidente della Provincia ed al Presidente del Comitato.

*Art. 6**Deliberazioni*

1. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.
2. Il voto è espresso in modo palese peralzata di mano e il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.
3. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità la proposta di deliberazione si intende respinta.
4. Si procede per scrutinio segreto per deliberazioni riguardanti persone, nonché ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti presenti.

Art. 7
Tagesordnung

1. Der Vorsitzende erstellt die Tagesordnung und ernennt die Berichterstatter, falls er dies für notwendig erachtet. Er sammelt allfällige Vorschläge für die Erstellung der Tagesordnung der nachfolgenden Sitzung und sorgt für den reibungslosen Ablauf der Arbeiten.

2. Außer bei begründeter Dringlichkeit darf die vom Vorsitzenden für die Sitzung erstellte Tagesordnung während der Sitzung weder abgeändert noch ergänzt werden.

3. Im Falle begründeter Dringlichkeit kann der Vorsitzende oder die Mehrheit der anwesenden Mitglieder dem Beirat während der Sitzung Angelegenheiten, die nicht auf der Tagesordnung aufscheinen, zur Beschlussfassung unterbreiten.

Art. 8
Einsicht in Akten und Dokumente

1. Jedes Mitglied hat das Recht, in alle Akten und Dokumente des Beirates, einschließlich der audiovisuellen bzw. digitalen, Einsicht zu nehmen.

Art. 9
Sitzungsniederschriften

1. Der Sekretär sorgt dafür, dass von jeder Sitzung des Beirates eine Niederschrift erstellt wird, in der außer dem Sitzungsbeginn und dem Sitzungsort Folgendes festzuhalten ist:

- a) die Mitglieder, die an der Sitzung teilgenommen haben, und die Namen der abwesenden Mitglieder
- b) eine Zusammenfassung der behandelten Themen und die Namen der Mitglieder, die sich an der Diskussion beteiligt haben
- c) das Ergebnis der Abstimmungen
- d) der Zeitpunkt, an dem die Sitzung beendet wurde.

2. Die Sitzungsniederschrift wird vom Vorsitzenden und vom Sekretär unterzeichnet

Art. 7
Ordine del giorno

1. Il Presidente redige l'ordine del giorno e, ove lo ritenga opportuno, nomina i relatori. Raccoglie eventuali proposte per l'ordine del giorno della successiva seduta e adotta i provvedimenti necessari per garantire un ordinato e spedito svolgimento dei lavori.

2. Fatta eccezione per i casi di motivata urgenza, l'ordine del giorno redatto dal Presidente non può essere modificato o integrato nella riunione cui lo stesso si riferisce.

3. Nei casi di motivata urgenza, è in facoltà del Presidente, o della maggioranza dei componenti presenti, di sottoporre alla deliberazione del Comitato, seduta stante, questioni non inserite all'ordine del giorno.

Art. 8
Consultazione di atti e documenti

1. Ogni componente ha la facoltà di consultare, gli atti e qualsiasi documentazione anche audiovisiva e/o digitale del Comitato e di ottenerne copia.

Art. 9
Verbale delle sedute

1. Di ogni riunione del Comitato è redatto a cura del Segretario il verbale che, oltre all'ora ed al luogo di apertura dei lavori, indica:

- a) i componenti che partecipano alla seduta e i nomi dei componenti assenti
- b) una sintesi degli argomenti trattati ed il nominativo degli intervenuti alla discussione
- c) l'esito delle votazioni
- d) l'ora di chiusura della seduta.

2. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Comitato e non necessita di

und muss nicht genehmigt werden.

3. Jedes Beiratsmitglied hat das Recht, innerhalb von 10 Tagen ab Erhalt der Sitzungsniederschrift eine allfällige Richtigstellung seiner Äußerungen zu beantragen. Die vom Vorsitzenden genehmigten Korrekturen werden dann vom Sekretär vorgenommen.

Art. 10
Mitteilungen des Beirates

1. Allfällige Mitteilungen werden auf Initiative des Vorsitzenden, des stellvertretenden Vorsitzenden oder des Beirates erstellt.

Art. 11
Pflicht zur Diskretion

1. Die Beiratsmitglieder sind angehalten, hinsichtlich der beiratsinternen Debatte und der im Laufe der Sitzung von den einzelnen Mitgliedern geäußerten Ansichten die größte Diskretion zu wahren, insbesondere was Personen und Daten anbelangt.

Art. 12
Abänderung der Geschäftsordnung

1. Allfällige Änderungen der vorliegenden Geschäftsordnung können nur mit Zweidrittelmehrheit vorgenommen werden.

ulteriore approvazione.

3. Ciascun componente del Comitato ha la facoltà di richiedere, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della copia del verbale, eventuali correzioni formali o precisazioni delle dichiarazioni da esso rese nel corso della seduta, che vengono apportate al verbale dal Segretario, previa approvazione del Presidente.

Art. 10
Comunicati del Comitato

1. Eventuali comunicati sono redatti su iniziativa del Presidente, del Vicepresidente o dello stesso Comitato.

Art. 11
Obbligo di riservatezza

1. I componenti del Comitato sono tenuti alla massima riservatezza in ordine alla discussione interna al Comitato stesso ed alle opinioni espresse dai singoli componenti nel corso delle sedute, soprattutto se si tratta di persone e dati.

Art. 12
Modifiche del regolamento

1. Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate con l'approvazione della maggioranza dei due terzi del Comitato.

ANLAGE NR. 4

ALLEGATO N. 4



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

INTESA SULL'ISTITUZIONE DEI COMITATI REGIONALI PER
 COMUNICAZIONI
 (CORECOM)



Al fine di favorire, pur nel massimo rispetto dell'autonomia legislativa regionale, la più ampia omogeneità delle previsioni normative in materia di istituzione dei Corecom, una più rapida approvazione delle leggi istitutive ed un più celere trasferimento di competenze da parte delle Regioni e della stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome e il Coordinamento nazionale dei Corerat

hanno convenuto

di evidenziare e di sottoporre all'attenzione del legislatore, affinché possa tenerne conto, per quanto possibile, in sede di predisposizione delle leggi istitutive del Corecom, le seguenti opzioni:

1. il numero dei componenti sia previsto nella misura di 5;
2. il Presidente sia nominato dal Presidente di Giunta d'intesa con il Presidente del Consiglio;
3. non sia prevista la figura del Vice Presidente; in caso di impedimento del Presidente le funzioni saranno esercitate dal Consigliere più anziano;
4. l'indennità di funzione del Presidente e dei componenti sia collegata a quella dei Consiglieri regionali, attestandosi su un livello medio-alto per quanto riguarda il Presidente e su livelli inferiori per gli altri componenti;
5. le convenzioni con l'Autorità per l'attribuzione delle deleghe e la definizione dei relativi finanziamenti siano sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale;
6. il Corecom abbia come organo di riferimento, per quanto attiene alla struttura organizzativa e alla dotazione finanziaria, il Consiglio regionale;
7. la struttura del supporto sia dotata di effettiva autonomia operativa e funzionale e faccia riferimento agli indirizzi e al Programma di attività del Comitato.

Roma, 15 dicembre 1999

ANLAGE NR. 5

ALLEGATO N. 5



Nicola D'Angelo
Dal 2005, Commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom). Laureato in giurisprudenza nel 1983 con il massimo dei voti, ricopre vari incarichi presso tutta una serie di istituzioni, occupandosi prevalentemente di questioni giuridiche nel settore della comunicazione: presso il Ministero delle Comunicazioni, la Commissione speciale della Camera dei Deputati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio d'Europa, Magistrato amministrativo e professore presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università LUMSA di Roma.



Roberto Natta
Nato a Roma nel 1958, è laureato in Filosofia, viene assunto come giornalista alla Rai, dove è stato per otto anni conduttore del Tg e del Gr della Redazione del Lazio.
Dal novembre 1996 al febbraio 2006 è stato Segretario dell'Usigra (il Sindacato dei Giornalisti Rai) e eletto per tre mandati consecutivi. Dal novembre 2007 è Presidente della Federazione Nazionale dei Giornalisti.



Klaus Bresser
Nato a Berlino nel 1936. Comincia a studiare gli studi universitari (lettere e sociologia) il lavoro giornalistico e diventa presto capocronaca del "Kölnner Stadt-Anzeiger". Poi, 3 anni dopo viene assunto dal primo canale pubblico TV "ARD", dove, nel 1973, assume la direzione dei servizi giornalistici. Nel 1977 passa allo "ZDF" e contribuisce alla nascita del "Heute-journal". Diventa infine nell'anno 1988 (fino al 2000) direttore responsabile di tutta la redazione dello "ZDF".
Pubblica tutta una serie di libri ed è insignito di parecchi premi e riconoscimenti per il suo lavoro giornalistico e di scrittore.



Franz Kössler
Nato ad Appiano nel 1951. Studia filosofia nelle università di Francoforte e Firenze e comincia subito dopo la laurea il suo lavoro giornalistico per media italiani e tedeschi a Roma. Dal 1980 giornalista all'ORF, tra l'altro come direttore degli uffici di corrispondenza a Mosca, Washington e Londra. Dal 1995 fino al 1999 ricopre anche la carica di vicedirettore responsabile dell'informazione televisiva e direttore responsabile del telegiornale "Zeit im Bild". Dal 2000 in poi diventa direttore dell'"Europa Journal".
Da poco tempo è in pensione.

I MEZZI D'INFORMAZIONE IN CAMPAGNA ELETTORALE: QUARTO POTERE O STRUMENTI DI PROPAGANDA? ITALIA, AUSTRIA E GERMANIA A CONFRONTO.

Saluto
da parte di **Hansjörg Kircara**, Presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni

Relazioni:
Nicola D'Angelo, Commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom)
Roberto Natta, Presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana
Klaus Bresser, ZDF
Franz Kössler, ORF

Interventi dei rappresentanti dei mezzi di informazione locali
Dibattito

Moderatore
Francesco Palermo
Traduzione simultanea
Alberto Cio e **Martina Pastore**

I Corecom
I Comitati Regionali per le Comunicazioni (nel caso di Trento e Bolzano: Comitati Provinciali), detti comunemente Corecom, sono gli organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il loro funzionamento è disciplinato dalle singole leggi che ciascun Consiglio regionale ha definito, ma il loro ruolo è comune a tutti i territori del Paese: ispirati al principio costituzionale del decentramento territoriale, sono organi di governo, garanzia e controllo sul sistema delle comunicazioni in ambito locale, e inoltre organo consultivo della Provincia in materia di comunicazioni. La legge istitutiva del Comitato provinciale di Bolzano venne approvata dieci anni fa.

Uno dei compiti del Corecom è il controllo della „par condicio“ in campagna elettorale.“



DISKUSSIONSABEND
MEDIEN IM WAHLKAMPF: MACHT ODER OHNMACHT? EINVERGLEICH ZWISCHEN ITALIEN, ÖSTERREICH UND DEUTSCHLAND
MITTWOCH, 8. FEBRUAR 2012 UM 20.00 UHR
IN DER EURAC BOZEN, DRUSUSALLEE 1

Comitato provinciale per le comunicazioni
Comitato di Provincia autonoma di Bolzano





MEDIIEN IM WAHLKAMPF: MACHT ODER OHNMACHT? EIN VERGLEICH ZWISCHEN ITALIEN, ÖSTERREICH UND DEUTSCHLAND.

Begrüßung
Hansjörg Kucera, Präsident des Landesbeirates für Kommunikationswesen

Kurzreferate
Nicola D'Angelo, Kommissar der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen (Agcom)
Roberto Natali, Vorsitzender der gesamtitalienischen Journalisten-Gewerkschaft
Klaus Bresser, ZDF
Franz Kössler, ORF

Stellungnahmen der einheimischen Medien
Allgemeine Diskussion
Es moderiert
Francesco Polzamo
Simultankonferenz
Alberto Clò und Martina Pastore

Die Regionalbeiräte für das Kommunikationswesen wie vom Gesetz vorgesehen, wurden in allen Regionen Italiens sowie in den beiden Autonomen Provinzen von Bozen und Trient Beiräte für Kommunikationswesen (Corcom) ins Leben gerufen, die einerseits in ihrem jeweiligen Gebiet als Ausführungsorgan der Aufsichtsbehörde eine Überwachungskompetenz wahrnehmen, andererseits durch Regional- bzw. (im Fall von Trient und Bozen) Landesgesetz eigene Befugnisse zugewiesen bekommen. Das entsprechende Landesgesetz in Südtirol wurde am 18. März 2002 verabschiedet.

Zu den Aufgaben dieser Beiräte gehört u.a. auch die Medienaufsicht in Wahlkampfzeiten (Einhaltung der „par condicio“).

Nicola D'Angelo
 Seit 2005 Kommissar der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen (Agcom). Studium der Rechtswissenschaften, Mitarbeit und eine ganze Reihe von Aufträgen als Fachmann für juristische Fragen im Bereich der Kommunikation; im Kommunikationsministerium, in der zuständigen Kommission der Abgeordnetenkammer, im Europarat.
 Verwaltungsrichter und Universitätsprofessor an der Rechtsfakultät der Universität LUMSA in Rom.

Roberto Natali
 Geboren in Rom 1958. Nach Abschluss des Philosophie-Studiums Aufnahme als Journalist in der Rai. Von Anfang an intensive Tätigkeit in der Gewerkschaftsbewegung, zuerst als Vizepräsident in der römischen Journalisten-Gewerkschaft, dann von 1996–2006 als Vorsitzender der Gewerkschaft der Rai-Journalisten und schließlich seit 2007 als Präsident der gesamtitalienischen Journalisten-Gewerkschaft.

Klaus Bresser
 Geboren in Berlin 1936. Neben seinem Hochschulstudium (Germanistik, Soziologie, Theaterwissenschaft) bereits journalistisch tätig. Nach dem Hochschulabschluss: Chefredakteur des „Kölnner Stadt-Anzeiger“, 1965 Wechsel zum „WDR“, 1977 Wechsel zum „ZDF“, wo er wesentlich an der Konzeption des „heute-journal“ beteiligt ist. Von 1968 bis 2000 Chefredakteur des „ZDF“. Veröffentlichung zahlreicher Bücher und eine ganze Reihe von Auszeichnungen und Preisen im Journalismusbereich.

Franz Kössler
 Geboren in Eppan 1951. Nach dem Studium der Philosophie in Fribourg am Wein und Florenz arbeitete er als Journalist für italienische und deutsche Medien in Rom, seit 1980 als Journalist beim ORF tätig, u. a. als Leiter der Korrespondentenbüros in Moskau, Washington und London. Von 1995 bis 1999 war er stellvertretender Chefredakteur und Chef der „Zeit im Bild“. Im Februar 2000 wurde er zum Leiter des „Europa-Journals“ im Rahmen der „Journal-Panorama“-Leiste auf Österreich 1 bestellt. Seit Kurzem in Pension.

DISCUSSIONE


I MEZZI D'INFORMAZIONE IN CAMPAGNA ELETTORALE: QUARTO POTERE O STRUMENTI DI PROPAGANDA? ITALIA, AUSTRIA E GERMANIA A CONFRONTO.

MERCOLEDÌ, 8 FEBBRAIO 2012, ALLE ORE 20,00
 NELLA EURAC BOLZANO, VIALE DRUSO 1



ANLAGE NR. 6**ALLEGATO N. 6****Schlichtungsfälle (Übersicht):****Eingegangene Schlichtungsanträge vom 01. Jänner bis 31. Dezember 2012: 479**


Erfolgreich abgeschlossene Schlichtungsfälle (erzielte Einigung der Parteien)	228
Nicht erfolgreich abgeschlossene Schlichtungsfälle (nicht erzielte Einigung)	41
Nichterscheinen einer Partei (nicht erfolgreich abgeschlossen)	25
Verzicht auf die Schlichtung	68
Unzulässige Schlichtungsanträge	4
Noch offene Schlichtungsfälle (am 31.12.2012)	113

**Eingegangene Anträge GU 5 (Anträge auf vorübergehende Maßnahme auf Wiederherstellung der Telefondienste) vom 01. Jänner bis 31. Dezember 2012: 120**

Tentativi di conciliazione (statistica):

Istanze di conciliazione presentate dal 01 gennaio al 31 dicembre 2012: 479

Conciliazioni concluse con esito positivo (accordo raggiunto tra le parti)	228
Conciliazioni concluse con esito negativo (mancato accordo tra le parti)	41
Mancata comparizione delle parti (conciliazione conclusa con esito negativo)	25
Rinunce da parte dell'istante al tentativo di conciliazione	68
Istanze inammissibili	4
Conciliazioni ancora da svolgere (al 31.12.2012)	113



Istanze GU 5 (richieste di provvedimenti temporanei di riattivazione dei servizi di telecomunicazione) presentate dal 01 gennaio al 31 dicembre 2012: 120

ANLAGE NR. 7**ALLEGATO N. 7**

**KONVENTION
ÜBER DIE AUSÜBUNG DER ÜBERTRAGENEN BEFUGNISSE
IM BEREICH DES KOMMUNIKATIONSWESENS**

Nach Einsichtnahme in das Gesetz vom 31. Juli 1997, Nr. 249, mit welchem die Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen eingesetzt wird, und insbesondere in Artikel 1 Absatz 13, betreffend die Regionalbeiräte für Kommunikationswesen, bei welchen es sich um Organe der Aufsichtsbehörde handelt, die zum Zwecke einer Dezentralisierung eingesetzt wurden;

nach Einsichtnahme in den Beschluss des Rates der Aufsichtsbehörde Nr. 52/99 vom 28. April 1999, betreffend die allgemeinen Richtlinien für die Regionalbeiräte für Kommunikationswesen;

nach Einsichtnahme in den Beschluss des Rates der Aufsichtsbehörde Nr. 53/99, betreffend das Reglement für die Festlegung der den Regionalbeiräten für Kommunikationswesen zuzuweisenden Bereiche und insbesondere in Artikel 2, laut welchem die Befugnisse der Aufsichtsbehörde den Beiräten durch den Abschluss eigener Konventionen übertragen werden;

nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 18. März 2002, Nr. 6, betreffend „Bestimmungen zum Kommunikationswesen und zur Rundfunkförderung“;

vorausgeschickt, dass das Rahmenabkommen vom 25. Juni 2003 zwischen der Aufsichtsbehörde, der Konferenz der Präsidenten der Regionen und der autonomen Provinzen sowie der Präsidenten der Regionalräte und der Landtage der autonomen Provinzen die allgemeinen Grundsätze für die Ausübung der übertragenen Befugnisse im Bereich des Kommunikationswesens festgelegt hat, wobei der Inhalt der einzelnen Konventionen zwischen Aufsichtsbehörde und den zuständigen Organen im Sinne der Regionalgesetze vorweggenommen wurde;

vorausgeschickt, dass bei der Verabschiedung des Rahmenabkommens festgelegt wurde, die Befugnisse für die in Artikel 3 Absatz 2 Buchstaben d), e), f) und g) genannten Bereiche versuchsweise zu übertragen, damit eine gemeinsame Ausgangsbasis für das Aufsichtssystem auf regionaler Ebene geschaffen wird;

nach Einsichtnahme in den Beschluss des Rates der Aufsichtsbehörde Nr. 402/03/CONS vom 12. November 2003, betreffend die Übertragung von Befugnissen an die Regionalbeiräte für Kommunikationswesen;

nach Einsichtnahme in den Beschluss des Rates der Aufsichtsbehörde Nr. 546/07/CONS vom 31. Oktober 2007, betreffend die Übertragung von Befugnissen an den Landesbeirat für Kommunikationswesen – Bozen;

für zweckmäßig erachtet, eine Konvention für die Übertragung der Befugnisse an den Landesbeirat für Kommunikationswesen – Bozen abzuschließen;

wird zwischen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen und dem Landesbeirat für Kommunikationswesen – Bozen Folgendes

vereinbart:

Artikel 1

Prämissen

1. Die Prämissen stellen einen wesentlichen Bestandteil dieser Konvention dar

Artikel 2

Gegenstand der Konvention

1. Diese Konvention regelt die Beziehung zwischen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen (in der Folge „Aufsichtsbehörde“ genannt) und dem Landesbeirat für Kommunikationswesen – Bozen (in der Folge „Beirat“ genannt) zwecks Übertragung der Befugnisse im Bereich des Kommunikationswesens auf lokaler Ebene ab 1. März 2008.

2. Die übertragenen Befugnisse werden vom Beirat unter Beachtung der von der Aufsichtsbehörde festgelegten Grundsätze, Richtlinien und Durchführungsmodalitäten ausgeübt, um die nötige Koordinierung auf dem gesamten Staatsgebiet zu gewährleisten.

Artikel 3

Laufzeit der Konvention

1. Diese Konvention hat eine dreijährige Laufzeit und wird bei Ablauf stillschweigend verlängert außer im Falle eines begründeten Einwandes eines der Vertragspartner, welcher dem anderen Vertragspartner zumindest sechzig Tage vor Ablauf mitzuteilen ist.
2. Innerhalb des obgenannten Dreijahreszeitraumes stellen die ersten sechs Monate die unter Artikel 4 vorgesehene Versuchsphase der Übertragung von Befugnissen dar.

Artikel 4

Versuchsweise Übertragung von Befugnissen

1. In der Versuchsphase überträgt die Aufsichtsbehörde dem Beirat die Ausübung folgender Befugnisse:
 - a) Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen über den Schutz Minderjähriger hinsichtlich der lokalen Rundfunksender, wobei etwaige von der Aufsichtsbehörde vorgegebene Richtlinien eingehalten werden müssen;
 - b) Untersuchungstätigkeit in Anwendung von Artikel 10 Absätze 3 und 4 des Gesetzes Nr. 223/90, hinsichtlich der Ausübung des Rechtes auf Richtigstellung im lokalen Rundfunkwesen;

- c) Überwachung der Einhaltung der in der Verordnung über die Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse der Umfragen in den lokalen Massenmedien festgelegten Kriterien;
- d) Schlichtungsversuch bei Streitfällen zwischen Betreibern von Telekommunikationsdiensten und ihren Nutzern auf lokaler Ebene.

Artikel 5

Weitere übertragene oder übertragbare Befugnisse

1. Nach Ablauf der Versuchsphase laut Artikel 4 überträgt die Aufsichtsbehörde, sofern die nötigen Finanzmittel vorhanden sind und nachdem die Funktionstüchtigkeit der Einrichtung überprüft wurde, dem Beirat zusätzlich zu den im vorhergehenden Artikel genannten Befugnissen auch die Ausübung folgender Befugnisse:
 - a) Überwachung der Rechte auf Verbindung mit und auf Zugang zu den lokalen Telekommunikationsinfrastrukturen;
 - b) Überwachung der Gesetzeskonformität der Dienste und Produkte, welche von den ermächtigten Kommunikationsunternehmen auf lokaler Ebene angeboten werden;
 - c) Überwachung und Einleitung des Strafverfahrens in Bezug auf die Verteilung von Diensten und Produkten, einschließlich jedweder Werbung, im Bereich des lokalen Verlags- und Rundfunkwesens und unter Beachtung allfälliger von der Aufsichtsbehörde festgelegter Richtlinien.
2. Mit einer eigenen Zusatzurkunde zu dieser Konvention überträgt die Aufsichtsbehörde, sofern die nötigen Finanzmittel vorhanden sind und nachdem die Funktionstüchtigkeit der Einrichtung überprüft wurde, dem Beirat die Befugnisse zur Führung des Verzeichnisses der Kommunikationsbetreiber und zur Überwachung der lokalen Rundfunksendungen.

Artikel 6

Tätigkeitsprogramm

1. Mit Bezug auf die übertragenen Befugnisse verpflichtet sich der Beirat, ein jährliches Tätigkeitsprogramm zu erstellen, das der Aufsichtsbehörde binnen 15. September eines jeden Jahres zu übermitteln ist.

Artikel 7

Finanzmittel

1. Für die Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Befugnissen laut Artikel 4 weist die Aufsichtsbehörde im Laufe der sechsmonatigen Versuchsphase dem Beirat einen Betrag von 21.158,75 (einundzwanzigtausendeinhundertachtundfünfzig,75) Euro zu Lasten des Kapitels Nr. 1.03.1026 „Ausgaben für die Tätigkeit der Regionalbeiräte für Kommunikationswesen“ zu; 50 % dieses Betrages sind bei der Unterzeichnung dieser Konvention und weitere 50 % nach Ablauf der ersten sechs Monate auf dem Einnahmekapitel Nr. 6700 „Zweckbestimmte Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen“ des Haushalts des Südtiroler Landtags zu verbuchen.

Artikel 8

Zusammenarbeit in Bereichen von gemeinsamem Interesse

1. Unbeschadet ihrer jeweiligen Zuständigkeiten können Aufsichtsbehörde und Beirat mittels eigener Zusatzurkunden zu dieser Konvention die Zusammenarbeit bei der Durchführung von Maßnahmen und Initiativen in Bereichen von gemeinsamem Interesse regeln.

Artikel 9

Aus- und Weiterbildung des Personals

1. Um eine bessere Kenntnis über die dem Beirat übertragenen Befugnisse und Bereiche zu fördern, kann die Aufsichtsbehörde spezifische Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für das daran interessierte Personal wie die Abhaltung von Kursen, Seminaren, Workshops und Tagungen unterstützen.

Artikel 10 **Jahresbericht**

1. Der Beirat erstellt einen Jahresbericht über die auf der Grundlage des Programms laut Artikel 6 durchgeführte Tätigkeit und über die Verwirklichung der mit den übertragenen Befugnissen zusammenhängenden Zielsetzungen, welcher der Aufsichtsbehörde binnen 31. März eines jeden Jahres zu übermitteln ist.

Artikel 11 **Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit**

1. Im Bewusstsein der Bedeutung der öffentlichen Interessen bei der Ausführung der übertragenen Befugnisse verpflichten sich Aufsichtsbehörde und Beirat, sich an die auf loyalen Zusammenarbeit begründete Konvention zu halten.
2. Aufsichtsbehörde und Beirat verpflichten sich, bei der Anerkennung der Verwaltungsverfahren entsprechend den Grundsätzen der Vereinfachung und Effizienz der Maßnahmen vorzugehen.

Artikel 12 **Paritätische Kommission**

1. Eine paritätische Kommission wird eingesetzt; sie besteht aus vier Mitgliedern, darunter dem Vorsitzenden, dem die Aufgabe obliegt, etwaige administrative Koordinationsprobleme oder andere Probleme, die bei der Anwendung dieser Konvention aufgetreten sind, zu lösen.
2. Die Kommission hat weiters die Möglichkeit, Fragen bezüglich der Zusammenarbeit in Bereichen von gemeinsamem Interesse abzuwägen.
3. Der Vorsitzende und ein Mitglied der Kommission werden von der Aufsichtsbehörde ernannt; die anderen beiden Mitglieder werden vom Beirat ernannt.

Artikel 13

Ersatzbefugnisse und Widerruf

1. Bei erwiesener Untätigkeit, Verzögerung oder Nichterfüllung der vom Beirat mit dieser Konvention eingegangenen Verpflichtungen weist die Aufsichtsbehörde diesem eine für die Abwicklung des Verfahrens oder die Durchführung der Tätigkeiten angemessene Frist von höchstens zehn Tagen zu, um tätig werden, nach deren Ablauf sie die Ersatzbefugnisse ausüben kann.
2. Falls aufgrund der Tragweite und Dauer der Untätigkeit die entsprechenden Ersatzbefugnisse nicht ausgeübt werden können, kann die Aufsichtsbehörde die übertragenen Befugnisse widerrufen.

Artikel 14

Anpassung, Änderung und Ergänzung der Konvention

1. Diese Konvention kann, auch aufgrund von eingetretenen Änderungen der Bestimmungen und der Ergebnisse der vorgesehenen Überprüfungen der Finanzmittel, abgeändert, ergänzt oder angepasst werden.

Diese Konvention wird vom Präsidenten der Aufsichtsbehörde, dem Landtagspräsidenten, dem Landeshauptmann und dem Präsidenten des Landesbeirats für Kommunikationswesen – Bozen unterzeichnet.

Rom, 7. Dezember 2007

**Der Kommissar
der Aufsichtsbehörde für das
Kommunikationswesen**

**Der Präsident des
Südtiroler Landtags**

Der Landeshauptmann

**Der Präsident des
Landesbeirates für
Kommunikationswesen
- Bozen**

On. Giancarlo Innozenzi Bötti

Dr. Riccardo Dello Sbarba

Dr. Luis Durnwalder

Dr. Hansjörg Kucera

**CONVENZIONE
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE
IN TEMA DI COMUNICAZIONI**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 13, che concerne i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni;

VISTA la legge della Provincia di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6, recante "Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione";

PREMESSO che l'Accordo-quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, ha individuato i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigurando il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali;

PREMESSO, altresì, che con l'atto di approvazione dell'Accordo-quadro stesso, si è stabilito di dare avvio ad una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni con riguardo alle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e), f), e g), al fine di costituire una base comune minima del sistema di garanzie articolato a livello regionale;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 402/03/CONS del 12 novembre 2003, concernente la delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 546/07/CONS del 31 ottobre 2007, concernente la delega di funzioni al Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano;

RITENUTO opportuno procedere alla stipula della convenzione per l'attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al Comitato provinciale delle comunicazioni di Bolzano;

Tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano

SI CONVIENE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante della presente convenzione.

Articolo 2 (Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito "l'Autorità") e il Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano (di seguito "Comitato") per l'attuazione della delega delle funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito regionale a decorrere dal 1° marzo 2008.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabiliti dall'Autorità, al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale.

Articolo 3
(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha durata triennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, salva motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza.
2. Nell'ambito del suddetto arco temporale triennale, il primo semestre costituisce fase di attuazione sperimentale della delega di funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 4.

Articolo 4
(Attuazione sperimentale della delega di funzioni)

1. L'Autorità, nella fase di attuazione sperimentale, delega al Comitato l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:
 - a) - vigilanza nella materia della tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, fermo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;
 - b) - istruzione e applicazione dell'art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 223/90, in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
 - c) - vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;

- d) - tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale.

Articolo 5

(Ulteriori funzioni delegate o delegabili)

1. A decorrere dalla conclusione della fase di attuazione sperimentale di cui all'articolo 4, ove siano disponibili le necessarie risorse finanziarie, previo riscontro dell'adeguatezza della struttura, l'Autorità delega al Comitato, oltre all'esercizio delle funzioni di cui al predetto articolo, anche l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:
 - a) - vigilanza nella materia dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni;
 - b) - vigilanza sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori titolari di atti abilitativi in ambito locale;
 - c) - vigilanza e avvio del procedimento sanzionatorio nella materia delle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo locale e fermo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità.
2. Con apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione, ove siano disponibili le necessarie risorse finanziarie, previo riscontro dell'adeguatezza della struttura, l'Autorità delega al Comitato l'esercizio delle funzioni di tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione e di monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale.

Articolo 6

(Programma di attività)

1. Con riferimento all'esercizio delle funzioni delegate, il Comitato si impegna a predisporre un programma annuale di attività, da trasmettere all'Autorità entro il 15 settembre di ogni anno.

Articolo 7
(Risorse finanziarie)

1. Per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, nel corso del primo semestre di attuazione sperimentale, l'Autorità assegna al Comitato l'importo di Euro 21.158,75 (ventunomilacentocinquantesette,75), a valere sul capitolo n. 1.03.1026 recante "Spese per il funzionamento dei Comitati Regionali per le Comunicazioni", da erogare, per il 50% con la sottoscrizione della presente convenzione e per il restante 50% alla conclusione del primo semestre, sullo stato di previsione delle entrate del Bilancio del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano, capitolo n. 6700 concernente "Assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Articolo 8
(Collaborazione in settori di interesse comune)

1. Autorità e Comitato, ferme restando le rispettive competenze, possono disciplinare con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, gli strumenti e le modalità di attuazione di interventi e iniziative di collaborazione in settori di interesse comune.

Articolo 9
(Formazione e aggiornamento del personale)

1. L'Autorità, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle questioni relative alle funzioni e materie delegate al Comitato, può promuovere specifici interventi di formazione e di aggiornamento in favore del personale interessato, mediante l'espletamento di corsi, seminari, *workshop* e convegni.

Articolo 10
(Relazione annuale)

1. Il Comitato predispone una relazione annuale sull'attività svolta in base al programma di cui all'articolo 6 e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate, da trasmettere all'Autorità entro il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 11
(Principio di leale collaborazione)

1. Autorità e Comitato, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad una attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.
2. Autorità e Comitato si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell'efficacia degli interventi.

Articolo 12
(Commissione paritetica)

1. E' istituita una Commissione paritetica composta da quattro componenti, tra cui il presidente, con il compito di risolvere eventuali problemi di coordinamento
2. amministrativo o comunque sorti in sede di applicazione della presente convenzione.
3. La Commissione potrà altresì valutare questioni attinenti alla collaborazione in settori di interesse comune.
4. Il presidente e un componente della Commissione sono nominati dall'Autorità; gli altri due componenti della Commissione sono nominati dal Comitato

Articolo 13

(Poteri sostitutivi e revoca)

1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento degli impegni assunti da parte del Comitato nell'ambito della presente convenzione, l'Autorità assegna allo stesso un termine, congruo ai fini dell'espletamento del procedimento o dello svolgimento delle attività, comunque non superiore a dieci giorni, per adempiere, decorso inutilmente il quale potrà esercitare i poteri sostitutivi.
2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, non sia utilmente esercitato il potere sostitutivo, l'Autorità può disporre la revoca della delega di funzioni.

Articolo 14

(Aggiornamento, modifica e integrazione della convenzione)

1. La presente convenzione potrà essere modificata, integrata o aggiornata, anche in relazione a sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati delle verifiche previste con riguardo alle risorse finanziarie.

*La presente convenzione è sottoscritta dal Presidente dell'Autorità, dal
Presidente del Consiglio Provinciale, dal Presidente della Giunta Provinciale
Presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano*

Roma, 7 dicembre 2007

**Il Commissario delegato
Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni**

**Il Presidente del Consiglio
della provincia autonoma
di Bolzano**

**Il Presidente della
Giunta della provincia
autonoma di Bolzano**

**Il Presidente del
Comitato provinciale
per le comunicazioni
di Bolzano**

On. Giancarlo Innocenzi Botti

Dott. Riccardo Dello Sbarba

Dott. Luis Dumwalder

Dott. Hansjörg Kucera

**KONVENTION
ÜBER DIE AUSÜBUNG DER ÜBERTRAGENEN BEFUGNISSE IM
KOMMUNIKATIONSWESEN
GEMÄSS ARTIKEL 3 DES RAHMENABKOMMENS**

ZWISCHEN
**DER AUFSICHTSBEHÖRDE FÜR DAS KOMMUNIKATIONSWESEN
UND
DEM LANDESBEIRAT FÜR KOMMUNIKATIONSWESEN DES LANDES SÜDTIROL**

NACH EINSICHT in das Gesetz Nr. 249 vom 31. Juli 1997, mit welchem die Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen eingesetzt wurde, insbesondere in Artikel 1 Absatz 13 über die Regionalbeiräte für Kommunikationswesen, bei welchen es sich um dezentralisierte Organe der Aufsichtsbehörde handelt;

NACH EINSICHT in den Beschluss des Rates der Aufsichtsbehörde Nr. 52/99 vom 28. April 1999 über die allgemeinen Richtlinien für die Regionalbeiräte für Kommunikationswesen;

NACH EINSICHT in den Beschluss des Rates der Aufsichtsbehörde Nr. 53/99 über die Bestimmungen zur Festlegung der an die Regionalbeiräte für Kommunikationswesen übertragbaren Bereiche und insbesondere in Artikel 2, wonach die Befugnisse der Aufsichtsbehörde den Beiräten durch den Abschluss eigener Konventionen übertragen werden;

NACH EINSICHT in das Landesgesetz Nr. 6 vom 18. März 2002, „Bestimmungen zum Kommunikationswesen und zur Rundfunkförderung“ i.d.g.F., mit dem der Beirat für Kommunikationswesen des Landes Südtirol eingerichtet wurde;

NACH EINSICHT in das Rahmenabkommen vom 25. Juni 2003 zwischen der Aufsichtsbehörde, der Konferenz der Präsidenten der Regionen und autonomen Provinzen und der Konferenz der Präsidenten der Regionalräte und der Landtage der autonomen Provinzen und nach Einsicht in die jeweiligen Konventionen zwischen der Aufsichtsbehörde und den mit Regionalgesetz festgelegten

Behörden, auf deren Grundlage die übertragenen Befugnisse bis zum 31. Dezember 2006 zunächst versuchsweise und in der Folge endgültig ausgeübt werden;

NACH EINSICHT in den Beschluss Nr. 546/07/CONS vom 31. Oktober 2007 über die Übertragung der Befugnisse laut dem Rahmenabkommen aus dem Jahre 2003 an den Beirat für Kommunikationswesen des Landes Südtirol;

IN ANBETRACHT der Tatsache, dass nach einer ersten Umsetzung im Versuchswege die übertragenen Befugnisse im Kommunikationswesen laut dem Rahmenabkommen aus dem Jahre 2003 nun vom Beirat für Kommunikationswesen des Landes Südtirol ausgeübt werden;

NACH EINSICHT in den Beschluss Nr. 444/08/CONS vom 29. Juli 2008, mit dem der Rat der Aufsichtsbehörde das Rahmenabkommen zwischen der Aufsichtsbehörde, der Konferenz der Regionen und autonomen Provinzen sowie der Konferenz der Präsidenten der gesetzgebenden Versammlungen der Regionen und Autonomen Provinzen über die allgemeinen Grundsätze bei der Ausübung der übertragenen Befugnisse, über die neuen, an die Regionalbeiräte übertragbaren Befugnisse, über den Inhalt der einzelnen Konventionen und über die Verteilung der verfügbaren finanziellen Mittel, unbeschadet etwaiger unwesentlicher Änderungen, die in der nachfolgenden Sitzung der Konferenz der Regionen und der autonomen Provinzen beschlossen werden, genehmigte;

NACH EINSICHT in das Rahmenabkommen vom 4. Dezember 2008 zwischen der Aufsichtsbehörde, der Konferenz der Regionen und autonomen Provinzen und der Konferenz der Präsidenten der gesetzgebenden Versammlungen der Regionen und autonomen Provinzen, nachfolgend "Rahmenabkommen 2008" genannt, das wesentlich dem von der Aufsichtsbehörde mit Beschluss Nr. 444/08/CONS genehmigten Text entspricht;

IN ANBETRACHT der Tatsache, dass sich der Beirat für Kommunikationswesen des Landes Südtirol bei der Ausübung der übertragenen Befugnisse an die Richtlinien und an die Handbücher über die von der Aufsichtsbehörde festgelegten Verfahren halten wird;

NACH EINSICHT in den Beschluss der Aufsichtsbehörde Nr. 429/11/CONS vom 22. Juli 2011, mit der der Rat nach der Prüfung der erforderlichen Voraussetzungen des Landesbeirats für Kommunikationswesens die Übertragung der Befugnisse laut Artikel 3 des Rahmenabkommens

2008 an den Beirat für Kommunikationswesen des Landes Südtirol veranlasste;

da der Abschluss einer neuen Konvention über die Übertragung der Befugnisse im Kommunikationswesen anstelle jener in Umsetzung des Beschlusses Nr. 546/07/CONS vom 31. Oktober 2007 für angebracht erachtet wird,

wird zwischen der Aufsichtsbehörde im Kommunikationswesen (nachfolgend Aufsichtsbehörde), vertreten durch den Kommissär Nicola D'Angelo und dem Beirat für Kommunikationswesen des Landes Südtirol (nachfolgend Landesbeirat), vertreten durch den Präsidenten Hansjörg Kucera

FOLGENDES VEREINBART

Artikel 1

(Prämissen)

1. Die Prämissen sind Bestandteil der vorliegenden Konvention,

Artikel 2

(Gegenstand der Vereinbarung)

1. Diese Konvention regelt die Beziehungen zwischen der Aufsichtsbehörde und dem Landesbeirat bei der Übertragung der Befugnisse im Kommunikationswesens auf Landesebene.
2. Die übertragenen Befugnisse werden vom Landesbeirat unter Beachtung der von der Aufsichtsbehörde festgelegten Grundsätze, Leitkriterien und Umsetzungsbestimmungen auch über Richtlinien und spezifische Weisungen ausgeübt, um die nötige Koordinierung auf dem gesamten Staatsgebiet und die richtige Auslegung der allgemeinen Bestimmungen zu gewährleisten.

Artikel 3

(Dauer der Konvention)

1. Diese Konvention wird ab dem 01.01.2012 für eine Dauer von drei Jahren geschlossen und wird nach Ablauf stillschweigend verlängert, unbeschadet eines begründeten Einwandes eines Vertragspartners, der dem anderen bis spätestens sechzig Tage vor Ablauf mitzuteilen ist.
2. Im ersten Jahr des oben genannten Dreijahreszeitraumes werden die übertragenen Befugnisse laut dem nachfolgenden Artikel 4 Buchstaben e), f) und g) versuchsweise ausgeübt.
3. Zum Zwecke einer etwaigen Verlängerung der Konvention prüft die Aufsichtsbehörde, nur in

Bezug auf die Befugnisse des vorhergehenden Absatzes, nach Ablauf der drei Jahre die Ergebnisse der durchgeführten Tätigkeit.

Artikel 4

(Übertragene Befugnisse)

1. Die Aufsichtsbehörde überträgt dem Landesbeirat folgende Befugnisse:
 - a) Schutz der Minderjährigen im Bereich des lokalen Rundfunks, insbesondere Wahrnehmung von Aufsichtsaufgaben, unter Einhaltung der von der Aufsichtsbehörde vorgegebenen Richtlinien;
 - b) Ausübung des Rechtes auf Richtigstellung im lokalen Rundfunkwesen, im Zusammenhang mit den Prüf- und Entscheidungsbefugnissen gemäß dem Einheitsgesetz über audiovisuelle Mediendienste und Hörfunkdienste, Art. 32 quinquies, Abs. 3 und 4.
 - c) Aufsicht über die Einhaltung der Kriterien der Verordnung über die Veröffentlichung und Verbreitung von Umfrageergebnissen in lokalen Massenmedien;
 - d) Schlichtungsversuche bei Streitfällen zwischen Betreibern von Telekommunikationsdiensten und ihren Nutzern sowie Umsetzung vorübergehender Maßnahmen wie die Dienstunterbrechung gemäß Teil II des Beschlusses Nr. 173/07/CONS "Bestimmungen über die Schlichtungsverfahren zwischen Telekommunikationsanbietern und Nutzern".
 - e) Entscheidungsbefugnis bei den im Beschluss Nr. 173/07/CONS unter Artikel 2 angeführten Streitfällen, mit Ausnahme jener, die Anbieter oder Nutzer anderer EU-Mitgliedsstaaten gemäß Art. 15 Abs. 5 ebendieser Bestimmung betreffen. Damit diese Befugnis übertragen werden kann, hat jeder regionale Beirat für das Kommunikationswesen gemäß Art. 22 der genannten Bestimmungen im Rahmen seiner internen Organisation eine Trennung zwischen Schlichtungs- und Streitbeilegungsstelle vorzusehen, bzw. bei letzterer, zwischen Prüf- und Entscheidungskompetenzen. Für das Streitbeilegungsverfahren kommen, sofern vereinbar, die genannten Bestimmungen zur Anwendung.
 - f) Aufsicht über die Einhaltung der Sendevorgaben und der Bestimmungen für das lokale Rundfunkwesen, einschließlich des Schutzes des Pluralismus. Dies erfolgt über das „monitoring“ der Sendungen der lokalen Sender gemäß den Richtlinien der Aufsichtsbehörde und die darauf folgende Konformitätsprüfung mit den geltenden Bestimmungen über das Rundfunkwesen. Gegebenenfalls sind die entsprechenden Prüfverfahren einzuleiten. Die Befugnis umfasst dementsprechend die Prüfung, auch auf

Hinweis von Dritten, die Abwicklung des Verfahrens und die Übermittlung des Schlussberichts der Prüfphase gemäß den Artt. 4, 5, 7, 8 und 9 der Bestimmungen über die Strafmaßnahmen der Aufsichtsbehörde bei folgenden Verstößen:

1. gegen die Verpflichtungen gemäß dem Einheitsgesetz der audiovisuellen Mediendienste und Hörfunkdienste, Art. 51 Buchstaben a, b, d, f, i, l und m;
 2. im Zusammenhang mit den Prüfbefugnissen der Direktion für audiovisuelle und multimediale Inhalte gemäß den Bestimmungen über die Organisations- und Funktionsweise der Aufsichtsbehörde, Art. 14 Abs. 1 Buchstabe d) Schutz Minderjähriger, einschließlich der Bestimmungen über Medien und Minderjährige bzw. Medien und Sport; e) Werbung, einschließlich der institutionellen Werbung für die Region und Gebietskörperschaften und j) "öffentlich-rechtlicher Rundfunk, was den regionalen Sendebereich des öffentlichen Konzessionsinhabers anbelangt;
- g) Führung des Registers der Kommunikationsanbieter gemäß den Vorgaben der Aufsichtsbehörde und unter der Koordination derselben. Im Rahmen der entsprechenden territorialen Zuständigkeit umfasst die Befugnis die Abwicklung der Eintragungsverfahren und die Aktualisierung der Positionen im Register sowie die Ausstellung der Bestätigungen über die ordnungsgemäße Eintragung.

Artikel 5

(Tätigkeitsprogramm)

1. Mit Bezug auf die übertragenen Befugnisse verpflichtet sich der Beirat, ein jährliches Tätigkeitsprogramm zu erstellen, das der Aufsichtsbehörde binnen 15. September eines jeden Jahres zu übermitteln ist.

Artikel 6

(Finanzmittel)

1. Für die Durchführung der Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Befugnissen laut Artikel 4 stattet die Aufsichtsbehörde den Landesbeirat im ersten Jahr mit einer Summe von(.....) Euro zu Lasten des Postens.....aus, diezu verbuchen ist.
2. Nach Ablauf des ersten Jahres, in dem die Befugnisse gemäß dem vorherigen Art. 4 Buchstaben e), f) und g) versuchsweise ausgeübt werden, wird die Finanzausstattung bei Nichtbestätigung der Befugnisse laut e), f) und g) herabgesetzt. Die finanzielle Ausstattung wird unter Berücksichtigung des Berichtes laut Art. 9 und etwaigen Prüfungen seitens der

Aufsichtsbehörde angemessen ausfallen und auf der Grundlage von Parametern wie Fläche des Gebiets, Bevölkerung, Anzahl der Schlichtungsanträge, getroffene Dringlichkeitsmaßnahmen und Rundfunksender festgelegt.

Artikel 7

(Zusammenarbeit in Bereichen von gemeinsamem Interesse)

1. Unbeschadet ihrer jeweiligen Zuständigkeiten können Aufsichtsbehörde und Landesbeirat die Durchführung von Maßnahmen und Initiativen in Bereichen von gemeinsamem Interesse über eigene Zusatzprotokolle regeln.

Artikel 8

(Aus- und Weiterbildung des Personals)

1. Um eine bessere Kenntnis über die dem Landesbeirat übertragenen Befugnisse und Bereiche zu fördern, kann die Aufsichtsbehörde spezifische Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für das jeweilige Personal in Form von Kursen, Seminaren, Workshops und Tagungen fördern.

Artikel 9

(Jahresbericht)

1. Der Landesbeirat erstellt entsprechend dem Programm unter Artikel 5 einen Jahresbericht über die durchgeführten Tätigkeiten und über die Verwirklichung der mit den übertragenen Befugnissen zusammenhängenden Zielsetzungen, welcher der Aufsichtsbehörde binnen 31. März eines jeden Jahres zu übermitteln ist.
2. Die Aufsichtsbehörde überprüft die an den Landesbeirat übertragenen Tätigkeiten auch über die Beantragung von Daten und zweckdienlichen Unterlagen.

Artikel 10

(Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit)

1. Im Bewusstsein des öffentlichen Interesses an der Ausführung der übertragenen Befugnisse verpflichten sich Aufsichtsbehörde und Landesbeirat diese Konvention nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit umzusetzen, um einen beständigen Erfahrungsaustausch sicherzustellen und der Aufsichtsbehörde die Erhebung von Informationen und Vorschlägen auch im Zusammenhang mit bestehenden Umsetzungsschwierigkeiten zu ermöglichen, damit angemessene Lösungen gefunden werden.

2. Die Aufsichtsbehörde und der Landesbeirat verpflichten sich, die Verwaltungsverfahren entsprechend dem Grundsatz der Vereinfachung und der Maßnahmenwirksamkeit zu prüfen.

Artikel 11

(Paritätische Kommission)

1. Es wird eine paritätische Kommission bestehend aus vier Mitgliedern, darunter dem Vorsitzenden, eingesetzt. Dieser Kommission obliegt die Lösung etwaiger Probleme bei der Verwaltungskoordination im Zusammenhang mit der Umsetzung dieser Konvention.
2. Die Kommission kann weiters Fragen zur Zusammenarbeit in Bereichen von gemeinsamem Interesse behandeln.
3. Der Vorsitzende und ein Kommissionsmitglied werden von der Aufsichtsbehörde, die anderen beiden Mitglieder vom Landesbeirat ernannt.

Artikel 12

(Substitutionsbefugnisse und Widerruf)

1. Bei erwiesener Untätigkeit, Verzögerung oder Nichterfüllung der vom Landesbeirat mit dieser Konvention eingegangenen Verpflichtungen setzt die Aufsichtsbehörde diesem eine angemessene Frist für die Abwicklung des Verfahrens bzw. die Durchführung der Tätigkeiten. Nach Ablauf dieser Frist, die jedenfalls nicht mehr als 30 Tage umfassen darf, kann die Aufsichtsbehörde anstelle des Beirates tätig werden.
2. Je nach Tragweite und Dauer der Untätigkeit kann die Aufsichtsbehörde die übertragenen Befugnisse widerrufen.
3. Bei Nichterfüllung aufgrund von höherer Gewalt können die Vertragsparteien Maßnahmen der zeitweiligen Zusammenarbeit zwischen der Aufsichtsbehörde und dem Landesbeirat vereinbaren, um die Abwicklung institutioneller Aufgaben und den Schutz der Nutzer sicherzustellen.

Artikel 13

(Anpassung, Änderung und Ergänzung der Konvention)

1. Diese Konvention kann, auch infolge von gesetzlichen Änderungen und der vorgesehenen Überprüfung der Tätigkeiten, abgeändert, ergänzt oder angepasst werden, wobei die entsprechende jährliche Festlegung der finanziellen Mittel vorgenommen wird.

Diese Konvention wird mangels spezifischer Angaben im Landesgesetz Nr. 6 vom 18. März 2002 vom Präsidenten der Aufsichtsbehörde, dem Landtagspräsidenten, dem Landeshauptmann und dem Präsidenten des Beirats für Kommunikationswesen des Landes Südtirol unterzeichnet.

Bozen,

Der Kommissär der
Aufsichtsbehörde für
das
Kommunikationswesen

Nicola D'Angelo

Präsident des
Südtiroler Landtags

Mauro Mimmi

Landeshauptmann

Luis Durnwalder

Präsident des
Landesbeirates für
Kommunikationswes
en des Landes
Südtirol

Hansjörg Kucera

CONVENZIONE
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN TEMA DI COMUNICAZIONI
DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELL'ACCORDO QUADRO
TRA
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
E
IL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI DI BOLZANO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 13, che concerne i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e, in particolare, l'art. 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni;

VISTA la legge della Provincia di Bolzano del 18 marzo 2002, n. 6, recante "*Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione*", e successive modificazioni, che istituisce il Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome e le singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali, che hanno consentito la prima attuazione dell'attività delegata, in forma sperimentale fino al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a regime ordinario;

VISTA la delibera n. 546/07/CONS "Delega di funzioni al comitato provinciale le comunicazioni Bolzano" del 31 ottobre 2007 con la quale è stata conferita la delega delle funzioni di cui

all'Accordo quadro del 2003 al Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano;

CONSIDERATO che, successivamente alla prima attuazione sperimentale, è in vigore il regime ordinario di gestione delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'Accordo quadro del 2003 da parte del Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 con la quale il Consiglio dell'Autorità ha approvato, fatte salve eventuali modifiche di natura non sostanziale decise nella successiva riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il testo dell'Accordo quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, inerente ai principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate, alle nuove funzioni delegabili ai Co.re.com., al contenuto tipico delle singole convenzioni, e alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili;

VISTO l'Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito "Accordo quadro 2008", sostanzialmente conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 444/08/CONS;

CONSIDERATO che il Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano si atterrà nell'esercizio delle deleghe conferite alle linee-guida e ai manuali di procedure operative definiti dall'Autorità;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 429/11/CONS del 22 luglio 2011, con la quale il Consiglio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato provinciale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'Accordo quadro 2008 al Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano;

RITENUTO pertanto di procedere a una nuova stipula della convenzione per l'attuazione della delega delle funzioni in tema di comunicazioni al Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano, convenzione che sostituisce la precedente, formalizzata in esito alla delibera n. 546/07/CONS del 31 ottobre 2007;

Tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito "l'Autorità"), nella persona del Commissario Nicola D'Angelo, e il Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano (di seguito "Co.pro.com."), nella persona del Presidente Hansjörg Kucera,

SI CONVIENE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante della presente convenzione.

Articolo 2

(Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra l'Autorità e il Co.pro.com. Bolzano per l'attuazione della delega delle funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito provinciale.
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Co.pro.com. nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabiliti dall'Autorità, anche attraverso linee-guida e specifici atti di indirizzo, al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale e di garantire la corretta interpretazione delle norme generali.

Articolo 3

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dal 01.01.2012, ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, salva motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza.
2. Nell'ambito del suddetto arco temporale triennale, il primo anno costituisce fase di attuazione sperimentale della delega delle funzioni di cui alle lettere e), f) e g), del successivo art. 4.
3. Per le sole deleghe di cui al comma che precede, ai fini dell'eventuale rinnovo della convenzione, l'Autorità procede, alla scadenza del triennio, ad una verifica degli esiti dell'attività svolta.

Articolo 4

(Funzioni delegate)

1. L'Autorità delega al Co.pro.com. l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:

- a) Tutela dei minori nel settore radiotelevisivo locale con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Autorità;
- b) Esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'art. 32 quinquies, commi 3 e 4, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
- c) Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
- d) Svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra ente gestore del servizio di comunicazioni elettroniche e utenti, e assunzione dei provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio, ai sensi del Capo II della delibera n. 173/07/CONS, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti";
- e) Definizione delle controversie indicate all'art. 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell'Unione europea di cui all'art. 15, comma 5, dello stesso Regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di cui sopra, ciascun Co.re.com., nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia, e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione della controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;
- f) Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali. La delega include, pertanto, l'accertamento, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione della relazione di chiusura della fase istruttoria, come previsto dagli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie dell'Autorità, per le violazioni;

1. degli obblighi di cui all'art. 51, comma 1, lettere a); b); d); f); i); l) e m) del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
 2. relative alle competenze istruttorie assegnate alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di cui all'art. 14 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, comma 1, lettere d), tutela dei minori, ivi compresa l'osservanza del Codice media e minori e del Codice media e sport; e) pubblicità, ivi compresa la pubblicità istituzionale con riferimento alla regione e agli enti locali, e j) servizio pubblico radiotelevisivo, per l'ambito di diffusione regionale della concessionaria pubblica;
- g) Gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione secondo le linee guida fissate dall'Autorità, sotto il coordinamento dell'Autorità. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.

Articolo 5

(Programma di attività)

1. Con riferimento all'esercizio delle funzioni delegate, il Co.pro.com. si impegna a predisporre un programma annuale di attività, da trasmettere all'Autorità entro il 15 settembre di ogni anno.

Articolo 6

(Risorse finanziarie)

1. Per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 4, nel corso del primo anno, l'Autorità assegna al Co.pro.com. l'importo di Euro (.....), a valere sul capitolo da erogare
2. Decorso il primo anno - di attuazione sperimentale della delega delle funzioni di cui alle lettere e), f) e g) di cui al precedente art. 4 - l'assegnazione di fondi sarà ridotta in caso di mancata conferma della delega per le funzioni di cui alle menzionate lettere e), f) e g). Il finanziamento sarà in ogni caso adeguato alla luce delle risultanze della relazione di cui all'art. 9, e dalle eventuali verifiche dell'Autorità, sulla base dei parametri di riferimento riferiti a superficie del territorio, popolazione servita, numero istanze di conciliazione, numero provvedimenti di urgenza adottati, e numero emittenti radiotelevisive operanti.

Articolo 7

(Collaborazione in settori di interesse comune)

1. Autorità e Co.pro.com., ferme restando le rispettive competenze, possono disciplinare con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, gli strumenti e le modalità di attuazione di interventi e iniziative di collaborazione in settori di interesse comune.

Articolo 8

(Formazione e aggiornamento del personale)

1. L'Autorità, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle questioni relative alle funzioni e materie delegate al Co.pro.com., può promuovere specifici interventi di formazione e di aggiornamento in favore del personale interessato, mediante l'espletamento di corsi, seminari, *workshop* e convegni.

Articolo 9

(Relazione annuale)

1. Il Co.pro.com. predisponde una relazione annuale sull'attività svolta in base al programma di cui all'art. 5 e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate, da trasmettere all'Autorità entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
2. L'Autorità svolge verifiche sull'attività delegata al Co.pro.com. anche mediante richiesta di dati e documentazione utile.

Articolo 10

(Principio di leale collaborazione)

1. L'Autorità e il Co.pro.com., consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad una attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione, al fine di garantire uno scambio costante di esperienze e consentire l'acquisizione, da parte dell'Autorità, di informazioni e di proposte anche con riferimento alle criticità gestionali in essere, individuando contestualmente le soluzioni più idonee.
2. L'Autorità e il Co.pro.com. si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell'efficacia degli interventi.

Articolo 11**(Commissione paritetica)**

1. E' istituita una Commissione paritetica composta da quattro componenti, tra cui il presidente, con il compito di risolvere eventuali problemi di coordinamento amministrativo sorti in sede di applicazione della presente convenzione.
2. La Commissione potrà altresì valutare questioni attinenti alla collaborazione in settori di interesse comune.
3. Il presidente e un componente della Commissione sono nominati dall'Autorità; gli altri due componenti della Commissione sono nominati dal Co.pro.com.

Articolo 12**(Poteri sostitutivi e revoca)**

1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento degli impegni assunti da parte del Co.pro.com. nell'ambito della presente convenzione, l'Autorità assegna allo stesso Co.pro.com. un termine congruo ai fini dell'espletamento del procedimento o dello svolgimento delle attività. Decorso inutilmente il termine - comunque non superiore a trenta giorni - l'Autorità potrà esercitare i poteri sostitutivi.
2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, non sia utilmente esercitabile il potere sostitutivo, l'Autorità può disporre la revoca della delega di funzioni.
3. Le parti, nei casi di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, possono concordare temporanee misure di collaborazione tra l'Autorità e il Co.pro.com. volte a garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali e la tutela dell'utenza.

Articolo 13**(Aggiornamento, modifica e integrazione della convenzione)**

1. La presente convenzione potrà essere modificata, integrata o aggiornata, anche in relazione a sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati delle verifiche sull'attività svolta, provvedendo alla conseguente quantificazione annuale delle risorse finanziarie.

La presente convenzione è sottoscritta dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio provinciale, dal Presidente della Giunta provinciale e dal Presidente del Co.pro.com. Bolzano, in mancanza di specifica indicazione della legge della Provincia di Bolzano del 18 marzo 2002, n. 6.

Bolzano,

Il Commissario
delegato dell'Autorità
per le garanzie nelle
comunicazioni

Nicola D'Angelo

Presidente del
Consiglio provinciale
di Bolzano

Mauro Minniti

Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano

Luis Durnwalder

Presidente del
Comitato provinciale
per le comunicazioni
di Bolzano

Hansjörg Kucera

ANLAGE NR. 8**ALLEGATO N. 8**

09-DIC-2008 09:57 Da:

A:06233234818

P.1/11



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**TRA****L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI****E****LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME****E****LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 13, che disciplina i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

Visto l'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 che attribuisce alle Regioni la potestà legislativa concorrente in materia di "ordinamento delle comunicazioni"

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione";

Viste le Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relative alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, al quadro normativo comune, e al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica; e in particolare l'art. 3 della direttiva quadro il quale sancisce che gli Stati membri garantiscano l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione;

Viste le leggi regionali che istituiscono i Comitati regionali per le comunicazioni;

Vista la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

Vista la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99 del 28 aprile 1999, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni;

09-DIC-2008 09:57 Da:

A: 06233234818

P.2/11



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Rilevato che le attività delegate sono improntate al principio dell'indipendenza sia nell'ordinamento interno, sia in quello comunitario;

Visto l'Accordo Quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, con cui si sono individuati i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigurando il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli organi competenti come individuati dalle leggi regionali, nonché l'atto di approvazione dell'Accordo quadro stesso, che prevede una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni;

Vista la delibera del Consiglio n. 402/03/CONS del 12 novembre 2003 con la quale è stato approvato lo schema-tipo di convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate;

Vista la delibera n. 666/06/CONS del 23 novembre 2006 con la quale si è individuata la data di chiusura della fase di attuazione sperimentale di esercizio delle deleghe al 31.12.2006, disponendo il passaggio dal 1° gennaio 2007 al regime ordinario di gestione delle attività delegate;

Vista la delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007 recante "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti" e in particolare l'art. 22 con il quale si autorizza la delega ai Corecom del potere di definizione delle controversie;

Vista la delibera n. 631/07/CONS del 12 dicembre 2007, recante l'approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di tenuta del registro degli operatori di comunicazione;

Vista la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante l'approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale;

Vista la delibera di istituzione del Tavolo Politico tra l'Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del Consiglio del 19 dicembre 2007;

Visti gli esiti della riunione del Consiglio del 2 luglio 2008 che ha approvato le proposte relative alle materie delegabili e alle relative risorse finanziarie;

Vista l'Intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 30 ottobre 2008.

09-DIC-2008 09:57 Da:

A:06233234818

P.3/11



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PREMESSO

- che, in data 30 gennaio 2008, è stato istituito un Tavolo Politico Congiunto Autorità - Giunte regionali – Consigli regionali, finalizzato alla revisione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 25 giugno 2003 contenente la disciplina delle deleghe di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni;
- che il suddetto Tavolo Politico Congiunto ha attivato due Tavoli tecnici congiunti per la definizione del quadro di riferimento istituzionale e l'individuazione delle materie delegabili e connesse risorse umane e finanziarie;
- che, in data 8 maggio 2008, si è svolta la prima riunione dei suddetti Tavoli tecnici congiunti Autorità - Giunte regionali – Consigli regionali, i quali hanno stabilito, accanto ai necessari approfondimenti, la tempistica e i passaggi istituzionali di comune intesa;
- che il Presidente dell'Autorità, con nota del 13 maggio 2008, Prot. n. 28187, inviata ai Presidenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ha ribadito, anche con riferimento al quadro normativo comunitario del settore delle comunicazioni elettroniche, l'importanza di rafforzare ulteriormente i principi di indipendenza e autonomia delle istituzioni di garanzia (criteri di nomina, incompatibilità, autonomia organizzativa e finanziaria) e di trasparenza del procedimento, con la previsione di obblighi di consultazione pubblica dei soggetti portatori di interessi, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie;
- che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota del 12 giugno 2008, Prot. n. 1916/C1Media, inviata al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ha espresso, nel rispetto della potestà legislativa regionale in materia delle comunicazioni, la volontà di procedere utilmente e proficuamente al rinnovo dell'Accordo Quadro;
- che il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, con nota del 16 giugno 2008, Prot. n. 68/MD/2008, inviata al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha preso atto che gli assetti costitutivi delle Autorità indipendenti non risentono delle modifiche dell'art. 117 della Costituzione, e ha pure evidenziato l'opportunità di procedere al rinnovo dell'Accordo quadro e dell'Intesa del 16 dicembre 1999 con l'obiettivo di promuovere modelli organizzativi più efficaci ed efficienti;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- che, in data 3 luglio 2008, si è svolta la seconda riunione dei suddetti Tavoli tecnici congiunti Autorità - Giunte regionali – Consigli regionali, i quali sono pervenuti alla definizione delle materie delegabili e alla quantificazione delle risorse necessarie all'esercizio delle deleghe, convenendo sui lineamenti del nuovo Accordo Quadro;

CONSIDERATO

- che è interesse dell'Autorità incrementare la collaborazione con i Corecom, estendendo, a tal fine, la portata delle deleghe già loro conferite;
- che, al fine di attivare un meccanismo virtuoso per superare le difficoltà operative e condividere le esperienze positive maturate, si concorda sull'opportunità di una più stretta collaborazione tra le parti nell'esecuzione del presente Accordo Quadro e di periodiche verifiche degli sviluppi dell'attività, in accordo tra Autorità e Corecom e tra Autorità, Coordinamento dei Corecom e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;
- che il presente Accordo Quadro sarà suscettibile di revisione ove, a seguito del processo di revisione costituzionale attuato con legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, si venissero a modificare le competenze in materia di controllo del mercato delle comunicazioni, pluralismo e promozione della concorrenza, garanzia dell'informazione imparziale, completa e obiettiva;
- che i parametri, cui la struttura e l'attività dei Corecom deve conformarsi nell'esercizio delle deleghe attribuite, devono essere concordati con i Corecom previamente alla stipula delle rispettive Convenzioni bilaterali;
- che l'Autorità promuoverà azioni volte alla formazione del personale operativo presso i Comitati, con l'obiettivo di accrescere l'omogeneità del patrimonio di competenze necessarie all'espletamento delle mansioni stesse;

tutto ciò visto, premesso e considerato

l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome concordano quanto segue:

1. Si approva l'articolato, allegato sub "A" al presente atto, che nell'individuare i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di

09-DIC-2008 09:58 Da:

A: 06233234818

P.5/11



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunicazioni, prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali, ai fini dell'elaborazione degli specifici accordi nel rispetto del necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale, dei compiti di governo, di garanzia e di controllo, delle rispettive competenze istituzionali e delle specifiche esigenze locali.

2. Si approva la ripartizione tra i Corecom delle risorse finanziarie, allo stato complessivamente disponibili, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, dell'articolato, definita nella Tabella, allegato sub "B" del presente atto.

Roma, 4 dicembre 2008

Per
Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni

Corrado Calabrò

Per
la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

Vasco Errani

Per
la Conferenza dei Presidenti
delle Assemblee legislative delle
Regioni e delle Province
autonome

Monica Donini

09-DIC-2008 09:58 Da:

A: 06233234818

P.6/11



Allegato sub "A"

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ARTICOLATO

Art.1

Oggetto della convenzione

1. Costituisce oggetto della convenzione l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità.
2. Può costituire, altresì, oggetto della convenzione la disciplina degli strumenti e delle modalità di attuazione di interventi nei settori di interesse comune, ferme restando le rispettive sfere di competenza.
3. Ogni convenzione dovrà altresì prevedere, con riferimento ad un arco temporale triennale, la predisposizione di programmi di attività annuali con riferimento alle funzioni delegate, da comunicare all'Autorità.

Art. 2

Il quadro finanziario della convenzione

1. Le parti concordano gli stanziamenti da destinare all'esercizio delle funzioni delegate e le modalità di trasferimento di tali stanziamenti. Lo stanziamento ha ad oggetto le attività relative all'esercizio delle deleghe.
2. All'esito della quantificazione degli stanziamenti da destinare all'esercizio delle funzioni delegate, la ripartizione della somma tra le varie Regioni dovrà effettuarsi con l'attribuzione di una quota fissa comune a tutte le Regioni ed il resto secondo i seguenti parametri di riferimento: popolazione, superficie, numero di emittenti televisive e radiofoniche attive aventi sede sul territorio, e numero di conciliazioni e di istanze (cfr Tabella All. B).

Art. 3

Contenuti delle convenzioni per il conferimento delle deleghe

1. Prima della stipula della convenzione le parti procedono d'intesa alla ricognizione delle funzioni effettivamente ed utilmente delegabili, degli interventi richiesti, e delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le materie delegabili sono riconducibili alle seguenti funzioni: consultive, di gestione, di vigilanza e controllo, istruttorie, di risoluzione delle controversie. In particolare, possono essere delegate le funzioni relative alle seguenti materie:



Allegato sub "A"

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- a. Diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni, relativamente all'attività di vigilanza;
- b. Conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori destinatari di titolo abilitativi in ambito locale, relativamente all'attività di vigilanza;
- c. Modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo, relativamente alle funzioni di vigilanza e all'avvio dei procedimenti sanzionatori e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;
- d. Tutela dei minori nel settore radiotelevisivo locale con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;
- e. Esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 32, commi 3 e 4, del d.lgs. 31-07-2005 n. 177 recante il Testo unico della radiotelevisione;
- f. Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
- g. Svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra ente gestore del servizio di comunicazione elettronica e utenti, e assunzione dei provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio, ai sensi del Capo II della delibera n. 173/07/CONS, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti";
- h. Definizione delle controversie indicate all'articolo 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell'Unione europea di cui all'art. 15, comma 5, dello stesso Regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di cui sopra, ciascun Co.re.com, nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia, e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la



Allegato sub "A"

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

definizione della controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;

i. Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali. La delega include, pertanto, l'accertamento, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione della relazione di chiusura della fase istruttoria, come previsto dagli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie dell'Autorità, per le violazioni:

1. degli obblighi di cui all'articolo 51, comma 1, lettere a); b); d); f); i); l) e m) del decreto legislativo del. 31 luglio 2005, n. 177 Testo unico della radiotelevisione;

2. relative alle competenze istruttorie assegnate alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di cui all'articolo 14 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, comma 1, lettere d), tutela dei minori, ivi compresa l'osservanza del Codice media e minori e del Codice media e sport; e) pubblicità, ivi compresa la pubblicità istituzionale con riferimento alla regione e agli enti locali, e j) servizio pubblico radiotelevisivo, per l'ambito di diffusione regionale della concessionaria pubblica;

l. Gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione secondo le linee guida fissate dall'Autorità, sotto il coordinamento dell'Autorità. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione."

Art. 4

Durata, aggiornamento e integrazione della convenzione

1. La convenzione costituisce strumento ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate e per la definizione del rapporto di delegazione e ha durata triennale.



Allegato sub "A"

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Salvo quanto previsto al comma 3, la convenzione si intende tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza della convenzione stessa.

3. Per le sole deleghe di cui all'art. 3, comma 2 lettere h), i), l), ai fini dell'eventuale rinnovo della convenzione, l'Autorità procede, alla scadenza del triennio, ad una verifica degli esiti dell'attività svolta.

4. Le parti contraenti si impegnano ad ogni opportuno aggiornamento della convenzione, anche in relazione alle sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati della verifica annuale di cui all'articolo 7, provvedendo alla conseguente ridefinizione delle relative risorse.

Art. 5

Principio di leale collaborazione

1. Le amministrazioni contraenti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, s'impegnano ad un'attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione, al fine di garantire uno scambio costante di esperienze e consentire l'acquisizione, da parte dell'Autorità, di informazioni e di proposte anche con riferimento alle criticità gestionali in essere, individuando contestualmente le soluzioni più idonee.

2. Le convenzioni possono prevedere l'istituzione di specifiche commissioni paritetiche, al fine di approfondire gli eventuali problemi di coordinamento amministrativo e per proporre le relative soluzioni.

3. Le parti concordano le modalità attuative delle necessarie verifiche da parte dell'Autorità e si impegnano, altresì, ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell'efficacia degli interventi.

Art. 6

Poteri sostitutivi

1. In caso di accertato inadempimento degli impegni assunti dall'amministrazione delegata nell'ambito della convenzione, l'Autorità assegna un congruo termine per adempiere, decorso inutilmente il quale, può assumere le determinazioni necessarie al fine di esercitare i poteri sostitutivi.



Allegato sub "A"

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, non sia utilmente esercitabile il potere sostitutivo, l'Autorità può disporre la revoca della delega delle relative funzioni.

Art. 7

Relazione annuale

1. L'amministrazione delegata trasmette all'Autorità, con cadenza annuale e sulla base del programma di attività di cui all'articolo 1, comma 3, una relazione sull'attività svolta e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate.

09-DIC-2008 09:59 Da:

A:06233234818

P.11/11

Allegato sub B

**Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni**

RIPARTIZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.710.083 CON I NUOVI CRITERI

quota fissa 10%
concordazioni 35%
due fasce concordazioni

1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
				POPOLAZIONE RESIDENTE al 31/12/2006 (STAT)	SUPERFICIE 31/12/2006 (STAT)	abitanti	%								TV	Radio				
N.	REGIONI	Abitanti	%	etari	%	EMITTENTI	Quota fissa 10 %	Popolazione 35 %	Superficie 10%	Concordazioni 35 %	Emittenti 10%	Radio 40%	TOTALE	Incremento annuo per nuove deleghe	Valore medio per per istanza					
1	Abruzzo	1.309.787	2,22	1.079.781	3,79	20	30	1.510	12.931,01	21.053	10.289	63.000	4.944,79	2.006,54	114.223,93	60.863,55	39,13			
2	Basilicata	591.338	1,00	959.438	3,51	4	25	707	12.931,01	9.505	9.523	31.500	988,96	1.672,11	66.120,17	19.770,80	44,55			
3	Calabria	1.998.052	3,35	1.508.032	5,29	30	130	2.888	12.931,01	32.415	14.370	63.000	7.417,18	8.694,99	138.527,94	71.314,90	21,81			
4	Campania	5.790.187	9,79	1.359.262	4,77	104	176	0	12.931,01	63.067	12.952	31.500	25.712,89	11.771,68	187.934,50	88.044,01				
5	Emilia-Rom.	4.223.264	7,14	2.212.285	7,76	35	130	2.578	12.931,01	67.681	21.060	63.000	8.653,38	8.694,99	182.241,07	99.775,42	24,44			
6	Friuli Venezia	1.212.802	2,05	765.497	2,76	8	38	1.215	12.931,01	19.490	7.485	31.500	1.877,91	2.541,61	75.825,74	27.042,96	25,93			
7	Lazio	5.493.308	9,28	1.720.792	6,04	55	130	6.593	12.931,01	83.295	16.397	63.000	13.958,16	8.694,99	202.916,22	114.253,01	9,56			
8	Liguria	1.607.878	2,72	541.817	1,80	16	45	1.492	12.931,01	25.844	5.163	31.500	3.956,83	3.009,90	82.403,23	31.378,15	21,11			
9	Marche	1.536.098	2,60	969.451	3,40	9	54	1.221	12.931,01	24.690	9.238	31.500	2.225,15	3.611,76	84.195,60	31.845,99	25,80			
10	Molise	320.074	0,54	4.438	0,02	7	6	0	12.931,01	5.145	42	31.500	1.730,68	401,31	51.749,99	14.646,59				
11	Piemonte	4.352.626	7,35	2.539.697	8,91	30	92	4.110	12.931,01	69.964	24.203	63.000	7.417,18	6.153,38	183.668,46	100.012,59	15,33			
12	Puglia	4.063.859	6,88	1.931.226	6,80	48	140	3.700	12.931,01	65.416	18.459	63.000	11.867,49	9.363,83	181.037,51	97.123,48	19,69			
13	Sardegna	5.016.951	8,48	2.570.302	8,02	128	227	0	12.931,01	80.637	24.492	31.500	31.646,63	15.162,79	196.389,23	83.699,10				
14	Valle d'Aosta	487.673	0,82	740.007	2,60	2	5	0	12.931,01	7.838	7.051	31.500	494,48	334,42	60.149,72	17.932,22				
15	Toscana	3.634.211	6,15	2.298.713	8,07	44	82	2.696	12.931,01	58.478	21.904	63.000	10.878,53	5.484,53	172.675,64	92.362,81	23,37			
16	Umbria	872.967	1,48	645.604	2,37	15	24	841	12.931,01	14.031	8.058	31.500	3.708,59	1.605,23	71.833,76	23.580,81	49,14			
17	Valle d'Aosta	124.812	0,21	326.339	1,15	4	6	140	12.931,01	2.006	3.110	31.500	988,96	401,31	50.937,01	12.926,32	225,00			
18	Veneto	4.773.554	8,07	1.838.067	6,45	31	85	2.814	12.931,01	76.726	17.524	63.000	7.664,42	5.695,19	183.530,83	104.357,09	24,10			
19	Lombardia	9.545.441	16,14	2.366.100	8,37	57	163	4.397	12.931,01	153.426	22.737	63.000	14.092,64	10.902,18	277.088,20	162.970,19	14,33			
20	Trento	507.030	0,86	620.688	2,18	2	6	904	12.931,01	8.150	5.914	31.500	494,48	401,31	99.390,77	22.490,85	103,62			
21	Sardegna	1.659.443	2,81	1.213.250	4,26	10	30	0	12.931,01	26.673	11.561	31.500	2.472,39	2.006,54	87.143,26	36.118,18				
	TOTALE	53.131.281	100,00	21.082.986	100	659	1.624	36.406	271.551	950.429	271.351	945.000	162.981	108.628	2.710.083					

Numero Concordazioni		euro
da	a	
-	1.501	15.000
		63.000

Legenda:
 8: il dato comprende le istanze di conciliazione e provvedimenti urgenti riferiti all'anno 2007, da aggiornare solo a seguito dalle istanze di un tavolo di lavoro tecnico finalizzato alla individuazione di parametri comuni per la certificazione del numero di istanze di conciliazione e provvedimenti urgenti in essere per ciascun anno di attività
 9: Per le quattro regioni evidenziata in giallo non è riportato alcun dato in quanto la funzione non era esercitata alle date del 31/12/2007. Bolzano ha avviato l'esercizio delle deleghe ad inizio 2008
 13: sono state individuate due fasce di concordazioni, alle quattro regioni che ancora non hanno siglato le convenzioni e alla Provincia Autonoma di Bolzano è stato attribuito il valore della prima fascia.
 16: totale delle risorse messe a disposizione dell'Autorità non corrispondono al raddoppio delle risorse previste nel 1° Accordo Quadro
 17: i valori evidenziano le maggiori risorse assegnate ad ogni Corecom in virtù di quelle nuove messe a disposizione dall'Autorità rispetto all'Accordo-quadro del 2003.

ANLAGE NR. 9

ALLEGATO N. 9

agcom.AOO AGCOM.REGISTRO UFFICIALE.0058524.20-11-2012



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Ufficio ispettivo registro Co.re.com.

Presidente Hansjorg Kucera
 Comitato provinciale per le
 comunicazioni di Bolzano
 Via Cavour, 23/C
 39100 Bolzano

Oggetto: Esecuzione della convenzione sottoscritta in data 11 novembre 2011 tra l'Autorità e il Co.pro.com. Bolzano.

In data 8 novembre u.s., si è svolta presso il Co.pro.com. Bolzano una verifica sullo svolgimento delle materie delegate, anche con riferimento alla conclusione dell'anno di sperimentazione delle funzioni delegate cd. di II fase, conferite a seguito della sottoscrizione della convenzione in data 11 novembre 2011 e avente decorrenza 1° gennaio 2012.

All'incontro hanno partecipato, da parte dell'Autorità, il dott. Roberto Casella e la dott.ssa Bruna Perri dell'Ufficio rapporti con i Co.re.com., da parte del Co.pro.com. Bolzano, il Presidente Hansjorg Kucera, il Vice Presidente Ezio Zermiani, e la Sig.ra Silvia Pichler e il Sig. Mukesh Macchia, dipendenti del Comitato.

Con riferimento all'esecuzione della convenzione sottoscritta e le azioni poste in essere dal Co.pro.com. Bolzano, è stata verificata la coerenza dell'esercizio dell'attività delegata rispetto alle direttive, linee guida, manuali operativi, casistica fornite dall'Autorità al fine di assicurare un'applicazione uniforme sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda la delega in materia di conciliazioni, il Co.pro.com. Bolzano ha svolto positivamente la funzione delegata, raggiungendo una percentuale di quasi l'80% di risoluzioni positive. L'attività viene svolta grazie anche all'ausilio della consulenza di tre avvocati che hanno un rapporto di collaborazione con il Comitato; in tale ambito, è stato riscontrato il rispetto dei tempi previsti dal regolamento in materia di controversie operatore – utente con riferimento alla gestione delle istanze presentate al Comitato.

lupc

L'Autorità ha invitato il Comitato a finalizzare l'azione già avviata con riferimento alla gestione delle udienze attraverso mezzi telematici, tra le quali la video-conciliazione, strumenti particolarmente utili in un territorio dalle caratteristiche orografiche tali da rendere disagiata l'accesso da parte di molti utenti al servizio in questione.

In merito alla funzione delegata relativa alle definizioni, l'attività è stata gestita in modo positivo in quanto la quasi totalità delle istanze sono state conciliate. Ciò va nella direzione auspicata dall'Autorità, nel considerare la definizione come *extrema ratio* rispetto alla possibilità di trovare in tempi più rapidi una composizione positiva tra le parti nella fase conciliativa. A questo proposito, va apprezzato il lavoro della struttura di supporto nell'interagire a tutela degli utenti con gli operatori di comunicazione elettronica coinvolti e nel creare le condizioni migliori per il raggiungimento di una soluzione della controversia.

L'Autorità, pur apprezzando i risultati raggiunti in questo settore, auspica che, in prospettiva, il contributo fornito dai consulenti esterni possa essere eliminato, o quanto meno contenuto al massimo, attraverso un adeguamento della pianta organica, finalizzato ad internalizzare queste competenze in considerazione della loro specificità, contribuendo a far crescere il ruolo fino ad oggi svolto dal Comitato provinciale e a non disperdere l'esperienza e la professionalità acquisite.

Per quanto riguarda la funzione delegata relativa alla vigilanza dell'emittenza radiotelevisiva locale, il Co.pro.com. Bolzano ha proceduto ad effettuare il monitoraggio delle due emittenti locali affidando l'incarico ad una società esterna. In considerazione del numero ridotto delle emittenti da monitorare, l'Autorità ha registrato positivamente la volontà espressa di procedere ad una seconda sessione di monitoraggio nel 2012, e di estenderla anche al pluralismo politico. Al momento della verifica, non sono state rilevate ipotesi di violazione della normativa e pertanto non sono stati avviati procedimenti. In relazione, invece, alla vigilanza sulle disposizioni di cui all'articolo 41 del Decr. Lgs. 15 marzo 2010, n. 44 in merito alla destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici, il Co.pro.com. non ha ancora proceduto allo svolgimento dei relativi adempimenti. Ciò anche in virtù del fatto che, in sede di Coordinamento nazionale dei Co.re.com., è stata manifestata una volontà di non procedere a dare corso a questa funzione delegata, pur in contrasto con gli impegni assunti tra l'Autorità, le Conferenze firmatarie dell'Accordo Quadro del 2008 e il Coordinamento nazionale dei Co.re.com.. Il Presidente del Co.pro.com. Bolzano ha tuttavia assunto l'impegno ad esercitare detta funzione delegata nel 2013, anche se da parte dell'Autorità è stato

2013

rivolto l'invito ad utilizzare il periodo rimanente del 2012 ai fini della sperimentazione dell'attività in questione sul campione individuato relativo alla Camera di Commercio di Bolzano.

In merito alla delega della vigilanza sulla pubblicazione dei sondaggi in ambito locale, l'attività è stata svolta coerentemente, portando all'avvio di un procedimento e la relativa trasmissione della relazione all' Autorità.

Positivo è stato il riscontro sull'attività svolta in materia tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (ROC), pur con alcune osservazioni. Nell'evidenziare che le attività connesse alla tenuta del ROC costituiscono titolo abilitativo per poter accedere ad agevolazioni tariffarie, a contributi per l'editoria, requisito per la partecipazione di gare, è necessario curare attentamente la gestione dei procedimenti di iscrizione, registrazione, cancellazione, assegnare la pratica al funzionario responsabile che risponde degli atti endoprocedimentali, nonché considerare, quale data di decorrenza di avvio del procedimento, la data nella quale è stata inviata la richiesta.


In merito alla possibilità di avere le pagine di *front office* del R.O.C. direttamente in lingua tedesca, dando seguito alle disposizioni di legge in materia di bilinguismo della Provincia di Bolzano, l'Autorità ha da tempo attivato le necessarie iniziative in questo senso con i referenti dello sviluppo del nuovo sistema ROC. Si tratta quindi di dare seguito alle intese precedentemente concordate tra le parti, e si ritiene che ciò avverrà, come confermato dai tecnici responsabili del progetto di Infocamere, subito dopo il termine del periodo di sperimentazione del nuovo *data base*. Pertanto, nel corso del 2013, verrà resa operativa la versione in tedesco del ROC.

Infine, così come previsto dalla convenzione e dall'Accordo Quadro del 2008, è stato chiesto al Co.pro.com. Bolzano di rendicontare in modo dettagliato l'utilizzo del contributo finanziario dell'Autorità per lo svolgimento della attività delegata.

Si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti,

Il Dirigente

Maria Pia Caruso



Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsej dla Provinzia autonoma de Bulsan



Landesbeirat für Kommunikationswesen
39100 Bozen | Cavourstraße 23/c
Comitato provinciale per le comunicazioni
39100 Bolzano | Via Cavour 23/c

Tel. 0471 287 188 | Fax 0471 405 172
info@kommunikationsbeirat-bz.org
info@comprovcomunicazioni-bz.org
www.kommunikationsbeirat-bz.org
www.comprovcomunicazioni-bz.org